Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° **Roma - Giovedì, 17 febbraio 1927 - Anno V** **Numero 39**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 337.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2428.

Equiparazione dell'Istituto provinciale dei sordomuti di Como alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto provinciale dei sordomuti di Como si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto provinciale dei sordomuti di Como è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 257, foglio 114. — FERRETTI.

Convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione, rappresentato dal Regio provveditore agli studi della Lombardia, e il presidente dell'Istituto provinciale dei sordomuti di Como.

Addì 30 aprile 1926 in Como nei locali di studio del sottoscritto Presidente, tra il Ministro della pubblica istruzione, rappresentato dal Provveditore agli studi della Lombardia, comm. prof. Riccardo Truffi, a ciò espressamente autorizzato con nota Ministeriale 18 febbraio 1925, n. 4950, e il presidente dell'Istituto provinciale dei sordomuti di Como, sig. gr. uff. avv. Andina Filippo, è stato convenuto quanto segue:

Veduta la convenzione pari data, stipulata tra il R. Provveditore agli studi della Lombardia, in nome proprio, e il presidente dell'Istituto predetto in rappresentanza dell'Istituto per l'accettazione delle Scuole per i fanciulli sordomuti a sgravio degli obblighi dell'Amministrazione scolastica della Lombardia;

1° L'Istituto provinciale dei sordomuti di Como accoglierà nelle sue Scuole elementari 112 alunni, aumentando di 25 il numero attuale degli allievi;

2° L'Istituto stesso si obbliga a impartire la istruzione ai sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge e in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. Al detto personale sarà corrisposto lo stipendio non inferiore al minimo legale degli insegnanti elementari.

L'Istituto, in corrispondenza dei vantaggi della vita interna che possa accordare al personale insegnante, ha diritto di rivalersi della spesa corrispondente.

L'Istituto si obbliga inoltre di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria.

A questo e al personale assistente, se vi è, sarà corrisposto un compenso secondo le risorse dell'Istituto, tenendo, per quanto sia possibile, nella debita considerazione, il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente personale assistente di ruolo statale;

3° Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento si obbliga ad un concorso annuo di L. 24,800;

4° Le spese relative al personale didattico saranno assunte dall'Istituto, al quale il Ministero della pubblica istruzione e per esso l'Amministrazione scolastica regionale corrisponderà annualmente lo stipendio minimo legale per cinque posti di insegnante;

5° Il ricovero coll'istruzione sarà gratuito o parzialmente gratuito per i sordomuti poveri appartenenti alla provincia di Como.

6° La convenzione avrà la durata di un quinquennio a decorrere dalla data della stipulazione e s'intenderà tacitamente confermata per il quinquennio sunccessivo qualora non sia stata denunziata da una delle due parti almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il presente in carta libera, in doppio esemplare, è esente da tasse di registro e di bollo, perchè redatto nell'interesse dello Stato. Il medesimo andrà in vigore alla data del R. decreto col quale il detto Istituto verrà riconosciuto come pubblica scuola per i sordomuti.

Il R. Provveditore agli studi della Lombardia:
RICCARDO TRUFFI.

Il Presidente dell'Istituto dei sordomuti:
AVV. ANDINA FILIPPO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 338.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2430.

Istituzione di un corso di specializzazione in tecnica professionale presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Vista la proposta del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, industriale e commerciale (sezione II);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino un corso di specializzazione in tecnica professionale e commerciale.

Art. 2.

Il corso di specializzazione in tecnica professionale e commerciale comprende i seguenti insegnamenti:

1. Tecnica commerciale;
2. Economia politica (corso speciale);
3. Ragioneria professionale;
4. Tecnica tributaria;
5. Tecnica dell'organizzazione aziendale;
6. Diritto processuale civile;
7. Previdenza ed assicurazioni sociali, (contratto di lavoro);
8. Comunicazioni e trasporti;
9. Esercizi didattici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 116. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 339.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1926, n. 2431.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti di Cagliari alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto dei sordomuti di Cagliari si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto pei sordomuti di Cagliari è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 117. — FERRETTI.

Atto di convenzione.

Fra i sottoscritti dott. comm. Francesco D'Onofrio, Regio Provveditore agli studi della Sardegna, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, secondo l'autorizzazione in data 17 novembre 1925, e il cav. uff. Sabatino Signodicello, presidente dell'Istituto dei sordomuti di Cagliari, si è convenuto quanto segue:

1. L'Istituto dei sordomuti di Cagliari si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di cinquantotto fanciulli sordomuti d'ambo i sessi in età dell'obbligo scolastico.

2. L'Istituto si obbliga di impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto pre-

scrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti.

3. (Stato e condizione economica del personale).

L'Istituto suddetto si obbliga ad impartire l'istruzione ai sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge e in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso.

Al detto personale sarà corrisposto lo stipendio minimo legale degli insegnanti elementari. L'Istituto in corrispondenza dei vantaggi della vita interna che possa accordare al personale insegnante ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente. L'Istituto si obbliga inoltre a provvedere alle eventuali supplenze del personale avventizio assunto in via provvisoria.

A questo e al personale assistente regolarmente assunto in tale qualifica sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenendo per quanto sia possibile nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente assistente nei ruoli statali.

4. Il Ministero della pubblica istruzione riconosce lo Istituto suddetto come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso a tutti gli effetti l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti.

5. Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto alle spese di mantenimento (specie per quanto riguarda il funzionamento delle scuole) si obbliga ad un concorso di (L. 10,000) lire diecimila annue.

6. La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato.

Il R. Provveditore: FRANCESCO D'ONOFRIO.

Il Presidente dell'Istituto dei sordomuti:
SABATINO SIGNODICELLO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione **340.**

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. **2432.**

Istituzione di un corso complementare per la computisteria e ragioneria presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale sugli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Viste le proposte del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, industriale e commerciale (sezione per l'istruzione economica e commerciale);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova un corso complementare per la computisteria e ragioneria.

Art. 2.

Il corso complementare per la computisteria e ragioneria comprende i seguenti insegnamenti:

Scienza delle finanze (corso speciale); Diritto pubblico interno (diritto costituzionale ed amministrativo) - (corso speciale); Diritto processuale civile; Ragioneria generale ed applicata (corso speciale); Contabilità di Stato; Tecnica commerciale (corso speciale); Matematica (corso speciale); Esercizi didattici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1927 *Anno V*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 118. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **341.**

REGIO DECRETO 30 dicembre 1926, n. **2433.**

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Catania ad applicare una maggiore imposta camerale sui redditi commerciali e industriali, accertati nel proprio distretto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, nonchè il regolamento generale relativo, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1062, che autorizza la Camera di commercio e industria di Catania ad applicare l'imposta camerale nel limite massimo di L. 1.20 per cento sui redditi netti di categoria *B* e gruppo 26° di categoria *C*;

Vista la deliberazione 12 ottobre 1926 del Commissario straordinario della Camera di commercio di Catania;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Catania è autorizzata ad applicare l'aliquota di imposta camerale entro il limite massimo di L. 1.80 per cento sui redditi netti commerciali e industriali, accertati nel proprio distretto.

Art. 2.

Il suddetto R. decreto 19 giugno 1924, n. 1062, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 119. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 342.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2434.

Scioglimento del Consiglio direttivo dell'Istituto autonomo per le case popolari in Firenze, e nomina del Commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto il R. decreto 16 agosto 1909, n. 293, che erige in ente morale l'Istituto autonomo per le case popolari in Firenze, e ne approva lo statuto organico;
Vista la nota, in data 6 dicembre 1926, del Prefetto di Firenze sulla situazione amministrativa del detto Istituto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un amministratore provvisorio con il cómpito di provvedere al riordinamento dell'Istituto ed alla ricostituzione dei suoi organi amministrativi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto autonomo per le case popolari in Firenze è sciolto.

Art. 2.

Il gr. uff. dott. Alfredo Curcio è nominato Commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Istituto predetto e col cómpito di provvedere alla ricostituzione del Consiglio direttivo entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per tutta la durata della gestione straordinaria, l'Istituto corrisponderà al detto Commissario un'indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Prefetto di Firenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 120. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 343.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1927, n. 118.

Composizione e attribuzioni della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i generi alimentari e pei materiali di vestiario, equipaggiamento ed affini, da introdursi nei magazzini delle forze armate dello Stato — designati dalla Commissione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 — il giudizio in appello contro le decisioni delle Commissioni di primo collaudo è devoluto ad apposita Commissione centrale pei collaudi in appello sedente in Roma e composta come appresso:

a) un tenente generale commissario del Regio esercito o della Regia marina - presidente;
b) un maggior generale commissario del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - vice presidente;
c) sei colonnelli, preferibilmente tecnici, di cui due del Regio esercito, uno della Regia marina, uno della Regia aeronautica, uno della Regia guardia di finanza ed uno (console) della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - membri effettivi;
d) un rappresentante della Direzione generale dell'industria e delle miniere designato dal Ministro per l'economia nazionale membro effettivo;
e) sei tenenti colonnelli tratti dalle varie forze armate, come i colonnelli - membri supplenti.

In mancanza del presidente e del vice-presidente, assume la presidenza il colonnello membro effettivo più anziano fra i presenti.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorrono cinque dei suoi componenti, compreso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Commissione può, ove creda, sentire il parere di tecnici designati dai fornitori ed autorizzati dall'Amministrazione appaltante, come dall'art. 8 del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 196, succitato.

Art. 2.

Per l'esplicazione del proprio mandato la Commissione si avvale di un ufficio tecnico e di segreteria costituito da ufficiali commissari di specifica competenza tecnica con funzioni di periti relatori, e con voto consultivo nelle sedute della Commissione alle quali intervengono come relatori.

Tale ufficio è composto da ufficiali commissari laureati in chimica pratici di analisi merceologiche, o da periti in merceologia nel numero che sarà designato dalla Commissione di acquisti sopra cennata. Il più elevato in grado e più anziano assume le funzioni di capo ufficio.

In particolari casi la Commissione può avvalersi, ove lo ritenga necessario, dell'opera di altri militari specialisti o di periti designati di volta in volta dal presidente.

L'ufficio tecnico attende pure a tutti gli studi, incarichi e pratiche di carattere esclusivamente tecnico che i vari Ministeri delle forze armate ritengano di affidare a detto ufficio. Relativamente a tale funzione il capo dell'ufficio tecnico corrisponde direttamente col Ministero della guerra (Direzione generale servizi logistici) al quale gli altri Ministeri devono rivolgersi.

All'ufficio tecnico sono addetti due impiegati d'ordine con funzioni di archivista.

Art. 3.

La Commissione centrale pei collaudi in appello, per ogni ricorso presentato dai fornitori, si fa mandare, ove necessario, alla sua sede in Roma appositi campionari delle robe in contestazione nella misura che reputa bastevoli, perchè la Commissione stessa possa formarsi un giudizio sull'intera partita.

Quando sia opportuno l'esame di tutta la partita, il presidente può recarsi con l'ufficiale relatore perito dell'ufficio tecnico e di segreteria sopra luogo, o delegarne l'incarico ad uno o più membri della Commissione, assistiti sempre da uno dei relatori periti, per l'esame delle robe in contestazione.

Del risultato delle visite sopra luogo si redige relazione e si prelevano campioni, se necessario, da sottoporsi alla Commissione riunita alla sede per le proprie decisioni.

Art. 4.

Il presidente, il vice-presidente e tutti i membri effettivi e supplenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono nominati con decreto del Ministro per la guerra, sentiti gli altri Ministri interessati per gli ufficiali alle loro dipendenze.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto che entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 126. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 344.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1927, n. 119.

Norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai Depositi cavalli stalloni e Depositi allevamento quadrupedi, e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 17 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, sulla costituzione ed ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare con nuove norme lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai Depositi cavalli stalloni e Depositi allevamento quadrupedi, e di modificare alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale direttivo dei Depositi cavalli stalloni e dei Depositi allevamento quadrupedi è costituito di ufficiali superiori ed inferiori delle armi di cavalleria ed artiglieria.

Le cariche che detti ufficiali ricoprono, il loro numero ed il grado che occorre rivestire per coprire ciascuna di esse risultano dalle due seguenti tabelle organiche:

Personale direttivo dei Depositi cavalli stalloni.

Numero d'ordine	CARICA	GRADO	Numero
1	Direttore di 1ª classe e comandante del personale	Colonnello o tenente colonnello	1
2	Direttori di 2ª classe . .	Tenenti colonnelli o maggiori	4
3	Direttori di 3ª classe . .	Maggiori o capitani . . .	3
4	Vice-direttori	Capitani o tenenti . .	8
		TOTALE . . .	16

Personale direttivo dei Depositi allevamento quadrupedi.

Numero d'ordine	CARICA	GRADO	Numero
1	Direttori	Colonnelli o tenenti colonnelli	6
2	Vice-direttori	Tenenti colonnelli, maggiori o capitani	6
		TOTALE . . .	12

Il numero degli ufficiali, di cui alle precedenti tabelle, può essere variato, in relazione alle esigenze dei singoli servizi, con disposizione da inserire nella legge di bilancio.

Art. 2.

Possono essere assegnati, a domanda, al personale dei Depositi cavalli stalloni, con la carica di vice-direttore, ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di tenente, scelti dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero dell'economia nazionale.

Possono essere assegnati, a domanda, al personale dei Depositi allevamento quadrupedi, con la carica di vice-direttore, ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di tenente colonnello, maggiore o capitano, scelti dal Ministero della guerra.

Art. 3.

Per poter essere assegnati al personale dei Depositi cavalli stalloni, con la carica di vice-direttore, i tenenti di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di due anni ed aver superato apposito esame, in base alle norme che saranno stabilite con decreto dei Ministri per la guerra e per l'economia nazionale.

Art. 4.

Per poter essere assegnati al personale dei Depositi allevamento quadrupedi, con la carica di vice-direttore, i tenenti colonnelli, maggiori o capitani delle armi di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di un anno, in base alle norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 5.

L'assegnazione ai personali, di cui ai precedenti articoli, è definitiva. Fermo il disposto dell'art. 3 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, gli ufficiali assegnati ai Depositi cavalli stalloni sono collocati fuori quadro a disposizione del Ministero dell'economia nazionale e non sono perciò compresi nel ruolo organico dell'arma di provenienza; quelli assegnati ai Depositi allevamento quadrupedi continuano invece ad essere compresi nei ruoli organici dell'arma di provenienza. Tanto gli uni, quanto gli altri, seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali del ruolo da cui provengono, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 6.

L'avanzamento degli ufficiali, di cui ai precedenti articoli, ha luogo esclusivamente ad anzianità con le stesse modalità e norme di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, per le armi combattenti, tenendo conto della loro capacità ed attitudine tecnica. Essi però non saranno sottoposti agli esperimenti stabiliti dall'art. 3 di detta legge, nè alla precedente classifica con punto di merito.

Art. 7.

Le cariche di cui alle tabelle precedenti sono conferite agli ufficiali che abbiano il grado voluto per rivestirle e siano giudicati idonei a coprirle. Essi sono scelti in ordine di grado ed a parità di grado in ordine di anzianità.

L'accertamento della idoneità alle varie cariche è fatto nei modi stabiliti con decreto dei Ministri per la guerra e per l'economia nazionale, per gli ufficiali dei Depositi cavalli stalloni, e in sede di regolamento sull'avanzamento, per gli ufficiali dei Depositi allevamento quadrupedi.

Art. 8.

Per poter conseguire la carica di direttore di 2ª classe nei Depositi cavalli stalloni, i direttori di 3ª classe debbono aver sostenuto, con risultato favorevole, apposito esame, in base alle norme che saranno stabilite col decreto di cui al precedente art. 3.

Art. 9.

Quando, verificandosi il turno di promozione di un ufficiale dichiarato idoneo alla carica superiore, non vi sia rispettivamente nei Depositi cavalli stalloni o Depositi allevamento quadrupedi la disponibilità della carica per la quale sia richiesto il grado, cui l'ufficiale debba essere promosso, la promozione rimarrà sospesa fino a quando non sia possibile farvi luogo per il verificarsi della disponibilità della carica.

Durante la sospensione della promozione, sono applicati all'ufficiale i limiti di età del grado superiore, ed, all'atto della promozione, gli è conferita la sede di anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Art. 10.

Verificandosi invece la disponibilità di una carica devoluta a grado superiore a coprire la quale non possa essere promosso alcun ufficiale dei Depositi, perchè non ancora giunto il suo turno di avanzamento, la carica stessa può essere conferita per incarico.

Art. 11.

Per l'esclusione definitiva dall'avanzamento valgono, per gli ufficiali di cui agli articoli precedenti, le norme stabilite dall'art. 31 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali per il Regio esercito.

La dichiarazione di inidoneità:

alla carica di direttore di 1ª classe e comandante del personale, pronunciata una sola volta, se il giudicando ha grado di tenente colonnello, o due volte, anche non consecutive, se di grado inferiore a quello di tenente colonnello; e alla carica di direttore di 2ª o di 3ª classe, pronunciata due volte, anche non consecutive, per gli ufficiali dei Depositi cavalli stalloni;

alla carica di direttore, pronunciata una sola volta, se il giudicando ha grado di tenente colonnello, o due volte, anche non consecutive, se di grado inferiore a quello di tenente colonnello, per gli ufficiali dei Depositi allevamento quadrupedi;

sarà definitiva e produrrà gli stessi effetti dell'esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 12.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di trattenere temporaneamente in servizio, e in ogni caso non oltre il raggiungimento dei limiti di età, ufficiali assegnati ai Depositi cavalli stalloni o ai Depositi allevamento quadrupedi di grado non superiore a tenente colonnello dichiarati esclusi definitivamente dall'avanzamento o dalla carica superiore, sempre quando conservino la idoneità alle funzioni del proprio grado ed alla carica rivestita e con le norme e restrizioni di cui al regolamento sull'avanzamento.

Per gli ufficiali dei Depositi cavalli stalloni occorre sempre il parere favorevole del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 13.

Sono assegnati di diritto rispettivamente ai Depositi cavalli stalloni e ai Depositi allevamento quadrupedi gli ufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino a prestare servizio presso i Depositi medesimi, e ciascuno di essi conserverà la carica attualmente rivestita, salvo per i tenenti dei Depositi cavalli stalloni, i quali, per essere a tali depositi definitivamente assegnati, debbono superare l'esame di cui all'art. 3.

Art. 14.

L'art. 116-*bis*, aggiunto con R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, art. 2, alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è soppresso.

Disposizioni particolari riguardanti gli ufficiali dei corpi sanitario, veterinario e di amministrazione, la dispensa dal servizio degli ufficiali in servizio permanente e la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali ex-combattenti.

Art. 15.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

All'art. 3, a modificazione di quanto è stabilito dalla tabella, l'avanzamento al grado di maggiore nel corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e nel corpo di amministrazione, ha luogo ad « anzianità previo esame di idoneità » e a « scelta con esame (facoltativo) ».

All'art. 57 è sostituito il seguente:

« Fino alla concorrenza di un quarto i posti vacanti, nel grado di maggiore, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come nell'art. 3 e salve le eccezioni in esso contemplate) sono concessi agli avanzamenti a scelta: però per il corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e per il corpo veterinario, l'aliquota riservata alla scelta è di un terzo ».

Il terzo e quarto comma dell'art. 71 sono sostituiti dai seguenti:

« Nel corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) l'avanzamento da capitano a maggiore ha luogo a scelta con esame (facoltativo) e ad anzianità previo esame di idoneità.

« I capitani medici e chimici-farmacisti che superano gli esami di avanzamento a scelta sono promossi quando entrano nel primo quarto del rispettivo ruolo, sempre nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'art. 57.

« I capitani esclusi definitivamente dall'avanzamento possono essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età, con le norme e le restrizioni di cui al regolamento. A quelli invece che non siano trattenuti in servizio si applicano le norme di cui all'art. 35 della legge stessa ».

Art. 16.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, dopo l'art. 38 è aggiunto il seguente:

Art. 38 *bis*. — L'ufficiale può inoltre essere dispensato dal servizio permanente, anche all'infuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti, quando non possegga le qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei suoi doveri.

L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Reale su proposta del Ministro competente, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti di ufficiali che rivestano il grado di generale o di colonnello o di gradi corrispondenti nella Regia marina o nella Regia aeronautica;

b) al parere delle competenti commissioni od autorità previste dalle vigenti leggi per l'accertamento della idoneità all'avanzamento, se si tratti di ufficiali di qualunque altro grado, arma o corpo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica.

All'ufficiale dispensato a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica stabilite per gli ufficiali non idonei agli uffici del grado.

Art. 17.

Per ottenere la nomina a tenenti in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici-farmacisti) o nel corpo veterinario, oltre le condizioni generali prescritte dalle vigenti leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito, i sottotenenti di complemento dei rispettivi corpi e ruoli debbono assumere impegno scritto, in temporanea deroga all'art. 42 della legge 11 marzo 1926, n. 397, di non far domanda per ottenere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di anni sei a decorrere dalla detta nomina, fermo rimanendo il disposto dell'articolo 3 della legge su citata.

Art. 18.

I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo, per terra, per mare o per aria, in zona di operazione presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, potranno, a loro domanda, essere nominati sottotenenti di complemento nella rispettiva arma o corpo, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui nel seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, purchè non abbiano superato la età di 40 anni, e siano dichiarati idonei da speciali Commissioni reggimentali, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario occorre però il prescritto titolo accademico.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 19.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 20.

L'art. 116 *ter* e l'ultimo comma dell'art. 118 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento del Regio esercito sono modificati nel senso che i capitani e i tenenti che superarono gli esami di avanzamento a scelta, sotto l'impero delle disposizioni anteriori all'entrata in vigore della legge predetta, conservano tutti i vantaggi cui avevano diritto secondo le disposizioni stesse.

Art. 21.

I capitani del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) che superarono gli esami di avanzamento a scelta in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari anteriori all'entrata in vigore della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, conservano tutti i vantaggi cui avevano diritto secondo le disposizioni stesse.

Art. 22.

I capitani di amministrazione che superarono gli esami di avanzamento ad anzianità in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari anteriori all'entrata in vigore della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, conservano il titolo all'avanzamento ad anzianità acquisito in base alle disposizioni stesse.

Art. 23.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 111. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 345.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927, n. 117.

Decadenza dalla qualità di allievi delle scuole militari e ricollocamento in congedo degli ufficiali inidonei al servizio, per menomate condizioni fisiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardante il precedente sistema di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo;

Ritenuta l'opportunità di far cessare dalla qualità di allievi delle scuole militari destinate, secondo il citato decreto, al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, e di ricollocare in congedo gli ufficiali di complemento già ammessivi i quali vengano a trovarsi in menomate condizioni fisiche per un periodo di tempo, continuativo o non, di complessiva non breve durata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottotenenti di complemento che frequentino i corsi delle scuole militari destinate, secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, qualora incorrano, per qualsiasi infermità e in base agli appositi accertamenti sanitari, nella dichiarazione di inidoneità fisica ad incondizionato servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un anno o per diversi periodi discontinui che, nel complesso, raggiungano lo stesso limite di un anno, potranno, su proposta dei comandi degli istituti, essere dal Ministero dichiarati decaduti dalla qualità di allievi e ricollocati in congedo, tornando a far parte dell'arma e della categoria di provenienza con l'anzianità che già avevano.

Rimane ferma da parte del Ministero della guerra la facoltà di dichiarare decaduti dalla qualità di allievi di cui al precedente comma e di ricollocare in congedo in qualunque momento gli ufficiali di complemento che, per menomate condizioni fisiche, vengano riconosciuti permanentemente inidonei a qualunque servizio militare.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 125. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 346.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1927, n. 121.

Modificazione del R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in ente morale l'Alleanza cooperativa torinese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che riconosce in ente morale l'Alleanza cooperativa torinese e detta norme per la sua sistemazione;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di coordinare le norme che disciplinano la struttura e l'attività dell'Alleanza cooperativa torinese per assicurarne un miglior funzionamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Primo Ministro, e coi Ministri per le finanze e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle norme del R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, sono sostituite le seguenti.

Art. 2.

L'Alleanza cooperativa torinese, con sede in Torino, è riconosciuta in ente morale avente lo scopo di provvedere all'approvvigionamento ed alla vendita di derrate ed oggetti di largo consumo nella città di Torino, ed eventualmente in altri Comuni del Piemonte, con particolare riguardo alle categorie di consumatori meno provvedute di mezzi di fortuna.

Art. 3.

Il patrimonio dell'ente è costituito di tutte le attività mobiliari ed immobiliari, scorte di qualsiasi genere, attualmente pertinenti all'azienda, nonchè dal capitale di lire 500,000 originariamente conferito in parti eguali dalla Cooperativa ferroviaria e dall'Associazione generale operaia e dalle seguenti nuove quote di capitale da apportarsi:

a) per L. 1,000,000 dalla Cassa di risparmio di Torino;

b) per L. 600,000 dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione;

c) per L. 500,000 dall'Istituto delle Opere pie di San Paolo;

d) per L. 500,000 provenienti dal fondo già destinato dagli industriali di Torino pro erigenda casa dei metallurgici;

e) per L. 2,500,000 dal comune di Torino;

f) per L. 800,000 dalla Mutua Fiat.

Faranno carico all'Alleanza i debiti ed altri oneri passivi risultanti dal bilancio compilato dalla Commissione provvisoria amministratrice dell'Azienda, nominata con decreto del Prefetto di Torino in data 23 gennaio 1923, e che siano giustificati da titoli legali.

Art. 4.

L'Alleanza cooperativa torinese è amministrata da un Consiglio composto di dieci membri oltre il presidente.

Il presidente è nominato dal Prefetto di Torino. I consiglieri sono nominati:

due dalla Cooperativa ferroviaria;
due dall'Associazione generale operaia;
uno dalla Cassa di risparmio di Torino;
uno dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione;
uno dall'Istituto delle Opere pie di San Paolo;
uno dall'Associazione degli addetti alle industrie metallurgiche, riconosciuta a norma della legge 3 aprile 1926, numero 563;
uno dal comune di Torino;
uno dalla Mutua Fiat.

Sono ineleggibili alla carica di presidente o componente del Consiglio di amministrazione coloro che esercitano la vendita di generi di consumo.

I consiglieri durano in carica un quadriennio, si rinnovano per metà ogni due anni e sono rieleggibili. Nel primo biennio la scadenza sarà determinata dalla sorte.

Il presidente dura in carica quattro anni ed è pure rieleggibile.

Nel seno del Consiglio sarà nominata una Giunta esecutiva, composta di tre membri e del presidente; due membri sono di diritto scelti tra i rappresentanti rispettivamente della Cooperativa ferroviaria e della Associazione generale degli operai.

Vi saranno pure un Collegio di revisori di quattro membri, nominati due dalla Cassa di risparmio, uno dall'Istituto delle Opere pie di San Paolo ed uno dalla Mutua Fiat, ed un direttore generale con le attribuzioni rispettivamente stabilite dallo statuto organico.

Art. 5.

Dagli utili netti del bilancio sarà anzitutto prelevato non meno del 10 per cento per la formazione del fondo di riserva, indi la somma occorrente per corrispondere alle nuove quote di capitale indicate dall'art. 3 un interesse non superiore a 5.50 per cento dell'ammontare di ciascuna quota e l'indennità ai componenti del Consiglio di amministrazione.

Il rimanente sugli utili sarà, per una metà, ripartito in parti eguali fra l'Associazione generale operaia e la Cooperativa ferroviaria, e, per l'altra metà, destinato a favore dei consumatori con le modalità che saranno di anno in anno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, è autorizzato a mantenere le attuali forme di assistenza alla classe operaia (colonie marine ed alpine, servizi sanitari, ecc.).

Art. 7.

Con Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sentiti gli enti creditori, sarà provveduto alla approvazione di un piano di estinzione graduale, in un periodo non inferiore a dieci anni, dei debiti dell'Alleanza cooperativa verso la Cassa di risparmio di Torino, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e l'Istituto di credito per le cooperative di Milano, con quote fisse annue comprensive di capitale e di interesse al tasso da stabilirsi.

Nel medesimo piano verrà compreso il debito eventualmente risultante dal conto corrente dell'azienda con la Cooperativa ferroviaria e giustificato da titoli legali, nonchè la somma occorrente per la ricostituzione del fondo « Pro erigenda casa dei metallurgici » di cui all'art. 3, lettera d) del presente decreto.

Il debito arretrato per imposte a tutto il 31 dicembre 1922, è reso pagabile in cinque rate annuali di eguale ammontare, con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Art. 8.

I terreni, fabbricati ed immobili per destinazione di proprietà della Cooperativa ferroviaria ed attualmente goduti dall'Alleanza cooperativa sono vincolati in uso della medesima per la durata di anni 30 decorrenti dalla data del presente decreto.

L'Alleanza cooperativa corrisponderà in compenso alla Cooperativa ferroviaria una somma annua da determinarsi d'accordo, o, in difetto, da tre arbitri che saranno nominati uno per ciascuna parte ed il terzo dal presidente del Tribunale di Torino. Il compenso determinato dopo l'approvazione del presente decreto sarà rivedibile allo scadere di ogni quinquennio e per la determinazione di esso sarà tenuto conto di ogni elemento di valutazione ed anche delle migliorie ed opere eseguite a spese dell'Alleanza cooperativa.

Allo scadere del trentennio e sulle basi del verbale di consistenza, che sarà redatto entro due mesi dalla data del presente decreto, saranno stabiliti i miglioramenti e le eventuali nuove opere di costruzione eseguiti dall'ente il quale avrà diritto di essere rimborsato dalla Cooperativa ferroviaria dell'importo delle migliorie e delle nuove costruzioni secon-

do il referto di un Collegio di tre periti da nominarsi uno da ciascuna parte ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Torino.

L'Alleanza è dispensata dall'osservanza degli obblighi di cui all'art. 525 del Codice civile.

Art. 9.

Le deliberazioni riguardanti la vendita degli immobili dell'ente e la costituzione di ipoteca sugli stessi, dovranno essere prese con la maggioranza favorevole dei due terzi dei membri presenti.

Art. 10.

Entro tre mesi dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione compilerà uno statuto per il funzionamento dell'ente che sarà approvato con decreto Reale.

Art. 11.

La Cassa di risparmio di Torino e l'Istituto delle Opere pie di San Paolo sono autorizzati al conferimento del capitale di cui all'art. 2, anche in deroga ed in aggiunta alle disposizioni dei rispettivi statuti organici.

Gli Istituti di credito, le Casse di risparmio, i Monti di pietà, potranno, con l'approvazione del Ministro per l'economia nazionale, ed a condizioni da stabilirsi, assumere la gestione dei depositi a risparmio esistenti presso la Cassa depositi e prestiti dell'Alleanza cooperativa torinese.

Art. 12.

Ultimata la estinzione dei debiti di cui all'art. 6 e di quelli che eventualmente occorresse contrarre per la completa sistemazione finanziaria dell'Alleanza cooperativa, il Consiglio di amministrazione stabilirà il piano per il rimborso graduale delle nuove quote di capitale indicate nell'art. 2 e per le quali i rispettivi conferenti non potranno pretendere il pagamento di somma maggiore di quella apportata, all'infuori di quanto è stabilito dall'art. 4.

Eseguito il rimborso delle quote predette, l'Alleanza cooperativa torinese sarà amministrata esclusivamente da delegati delle due società fondatrici (Cooperativa ferroviaria ed Associazione generale operaia) che all'uopo sottoporranno alla approvazione del Prefetto le modificazioni da apportarsi allo statuto organico.

Art. 13.

Il Prefetto di Torino stabilirà le norme per la ricostituzione e la riorganizzazione dell'Associazione generale operaia e provvederà alla designazione di due rappresentanti della medesima Associazione nel Consiglio di amministrazione dell'Alleanza cooperativa, per il primo quadriennio.

Il Prefetto stesso è autorizzato a provvedere alla alienazione, anche a trattativa privata, degli immobili di pertinenza dell'Associazione generale operaia a mezzo di un Commissario da lui delegato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 121. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 347.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1927, n. 123.

Proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione di navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211;
Visto il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata l'urgenza e l'assoluta necessità di prorogare ulteriormente il termine per l'ammissione ai benefici del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine indicato nell'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione di navi, e relativi macchinari ed apparecchi, destinate a linee sovvenzionate di carattere indispensabile, è prorogato a tutto il 30 giugno 1927.

Art. 2.

Il fondo dei residui del capitolo 51 del bilancio del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) per l'esercizio 1926-27 è aumentato della somma di L. 6,000,000, contro diminuzioni di pari somma al capitolo 634 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 123. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 348.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1927, n. 125.

Provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti per adeguare al loro costo effettivo ed agli oneri del personale i servizi di riscossione delle imposte dirette;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esattore delle imposte dirette, che si trovi nella dimostrata assoluta impossibilità, per gravi cause sopraggiunte dopo l'assunzione dell'appalto, di far fronte, con i proventi attuali, alle spese di gestione, può fare presente tale situazione, con atto notificato al Comune o al Comune capoluogo del consorzio entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto allegando i documenti giustificativi. Tale termine è a pena di decadenza. Il Comune, e nel caso di consorzio il capoluogo, trasmette entro venti giorni all'intendente di finanza tale atto con parere espresso in apposita deliberazione, e l'intendente a sua volta lo comunica al Prefetto, manifestando il proprio avviso.

Il Prefetto, con provvedimento discrezionale può, quando lo ritenga indubbiamente necessario in base agli atti prodottigli, accordare la rescissione del contratto esattoriale dal 1° gennaio 1928.

Art. 2.

Le esattorie che si rendano vacanti per ammessa rescissione del contratto in forza del precedente articolo possono, pel restante periodo del decennio in corso, essere conferite d'ufficio dal Prefetto, su conforme parere dell'intendente di finanza, del Comune o consorzio, prescindendo dagli altri procedimenti indicati agli articoli 3 e 6 della legge sulla riscossione, e preferendo, fra gli aspiranti, i titolari uscenti, che ne abbiano fatto domanda entro un mese dall'avvenuta partecipazione della rescissione. Il Prefetto dovrà, prima di effettuare il conferimento, accertare le condizioni fatte dagli aspiranti al personale esattoriale dipendente.

Qualora non sia fatta la nomina d'ufficio, si provvede nei modi ordinari.

Art. 3.

La multa stabilita dalla legge sulla riscossione, in caso di ritardato pagamento o versamento, rispettivamente a carico del contribuente, dell'esattore e del ricevitore provinciale, per le riscossioni da effettuarsi dal 1° gennaio 1927 è elevata da centesimi quattro a centesimi sei per ogni lira del debito non pagato alla scadenza.

Art. 4.

L'esattore ed il ricevitore provinciale, a decorrere dal 1° gennaio 1927, verseranno gli otto decimi delle imposte e sovrimposte fondiarie alle scadenze stabilite dagli articoli 80 e 83 della legge sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, e gli altri due decimi nel corso del bimestre.

In nessun caso il differimento a versare gli ultimi due decimi di ciascuna bimestralità può colpire le sovrimposte cedute alla Cassa depositi e prestiti o agli Istituti di previdenza da essa amministrati, a garanzia di mutui.

Art. 5.

L'interesse per anticipazioni cui l'esattore sia tenuto, nei limiti fissati dall'art. 80 della legge sulla riscossione, è corrisposto, ove non sia diversamente pattuito nei capitoli speciali d'appalto, in misura uguale al tasso di sconto stabilito dall'Istituto di emissione.

La misura degli interessi per altre anticipazioni cui l'esattore sia tenuto in forza dei capitoli speciali, quando non sia da essi determinata, è uguale al tasso di cui al comma precedente.

Art. 6.

Le cauzioni prestate dalla Banca d'Italia per l'appalto dei servizi di ricevitorie e casse provinciali e di esattorie delle imposte del Regno, per gestioni antecedenti al decennio in corso 1923-1932, sono svincolate.

Le Amministrazioni dello Stato interessate e le Conservatorie delle ipoteche sono autorizzate a cancellare i vincoli apposti su titoli e le iscrizioni ipotecarie su immobili a garanzia delle suddette gestioni.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 129 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, relativamente all'obbligo della presentazione dei conti giudiziali relativi alle gestioni tenute dalla Banca d'Italia.

Art. 7.

I ruoli principali o suppletivi delle sovrimposte e tasse locali e dei contributi a favore di consorzi speciali e di altri enti che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno in corso.

La ripartizione non può mai avvenire per un numero di rate inferiore a tre, e i ruoli devono andare in riscossione con la prima o la quarta rata dell'anno.

I ruoli che comprendono sovrimposte delegate alla Cassa depositi e prestiti e agli Istituti di previdenza da essa amministrati, a garanzia di prestiti, potranno andare in riscossione con qualsiasi rata dell'anno. Sono applicabili alla riscossione di detti tributi le disposizioni degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del testo unico 17 ottobre 1922, numero 1401.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 - ***Anno V.***

Atti del Governo, registro 257, *foglio* 150. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 349.

REGIO DECRETO 13 febbraio 1927, n. 124.
Applicazione dell'imposta sui celibi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del Nostro decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soggetti alla imposta istituita col R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, i celibi compresi tra i 25 ed i 65 anni compiuti, ad eccezione:
1° dei sacerdoti cattolici e dei religiosi che hanno pronunziato il voto di castità;
2° dei grandi invalidi di guerra;
3° degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa vincolati a ferme speciali delle forze armate dello Stato, per i quali il matrimonio sia subordinato a condizioni od a limitazioni;
4° di coloro ai quali l'art. 61 del Codice civile vieta di contrarre matrimonio;
5° degli stranieri ancorchè residenti permanentemente in Italia.

Art. 2.

L'imposta è dovuta nella seguente misura:
L. 35 annue per i celibi tra i 25 ed i 35 anni compiuti;
L. 50 annue per i celibi tra i 35 ed i 50 anni compiuti;
L. 25 annue per i celibi tra i 50 ed i 65 anni compiuti.
Oltre la imposta di cui al comma precedente, è dovuta da ciascun celibe una quota d'imposta integrativa, corrispondente ad un quarto di quella che sarebbe dovuta applicando al reddito complessivo del contribuente, da determinarsi secondo le norme degli articoli seguenti, le aliquote della tabella approvata con R. decreto 19 febbraio 1925, n. 177.

Art. 3.

Il reddito complessivo del celibe da assoggettarsi alla imposta stabilita dal secondo comma dell'art. 2, è quello valutato agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito.
Se il celibe non è soggetto a quest'ultima imposta, il reddito complessivo deve essere valutato sulla base dei redditi inscritti nei ruoli delle imposte sui terreni, sui fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile, o comunque assoggettati alle imposte stesse e con le norme degli articoli 6, 7, 8, 10 e 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.
Quando il celibe non sia assoggettato ad alcuna delle imposte di cui al comma precedente, il reddito complessivo può essere valutato con criteri presuntivi.

Art. 4.

La valutazione del reddito complessivo dei celibi che corrispondono l'imposta complementare nella misura stabilita dal R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2104, deve essere eseguita con le norme comuni alla generalità dei contribuenti alla imposta predetta.

Art. 5.

Quando il celibe non sia iscritto nei ruoli delle imposte dirette per redditi propri e sia a carico della famiglia di origine, la valutazione del reddito complessivo deve essere eseguita sulla base dei redditi accertati a nome dei genitori, divisi per il numero dei figli.
Quando neppure i genitori siano accertati agli effetti delle imposte dirette, la valutazione del reddito complessivo può eseguirsi con criteri presuntivi, salva sempre la ripartizione del reddito stesso fra i diversi figli.

Art. 6.

Quando il reddito complessivo valutato con le norme degli articoli precedenti sia inferiore a L. 3000, la misura della imposta è determinata in base all'aliquota applicabile ai redditi di L. 3000 giusta la tabella di cui al precedente art. 2.

Art. 7.

Tanto la quota fissa che la quota integrativa stabilite dall'art. 2 del presente decreto sono dovute dal celibe in quanto sia tale al 1° gennaio di ciascun anno.
La cessazione dello stato di celibato ha effetto, per la cancellazione dell'imposta, dall'anno successivo a quello in cui si verifica.

Art. 8.

Nel periodo dal 1° al 31 gennaio di ciascun anno i celibi che nell'anno precedente abbiano compiuto i 25 anni di età debbono presentare la dichiarazione contenente le generalità, l'indirizzo, la professione ed i redditi accertati agli effetti della imposta complementare, ed, in mancanza, di quelli accertati agli effetti delle altre imposte dirette. In mancanza di qualsiasi accertamento, la dichiarazione deve contenere la indicazione dei redditi di cui comunque il contribuente gode.
Per i celibi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del presente decreto, la dichiarazione deve essere presentata e l'imposta è dovuta dal capo di famiglia.
Alle disposizioni del presente articolo è fatta eccezione per i celibi di cui al seguente art. 10.
Per l'anno 1927 la dichiarazione deve essere presentata da tutti i celibi obbligati alla imposta, entro il 31 marzo 1927 per i cittadini residenti in Italia, ed entro il 31 luglio successivo per i cittadini residenti all'estero o nelle Colonie.

Art. 9.

La dichiarazione deve essere presentata e la imposta è dovuta nel Comune in cui il contribuente ha la propria residenza.
I cittadini residenti all'estero o nelle Colonie debbono la imposta stessa nel Comune di ultima residenza in Italia o, in mancanza, in quello del domicilio di origine.

Art. 10.

L'imposta stabilita dal 1° comma dell'art. 2 dovuta dagli operai celibi dipendenti da enti diversi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, da società commerciali e da privati, è accertata e riscossa a nome dei datori di lavoro.
Entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ciascun anno i datori di lavoro sono obbligati a versare in tesoreria la metà dell'imposta di cui al comma precedente dovuta per l'anno

stesso dagli operai celibi che, anche occasionalmente, si trovino alle loro dipendenze al 1° gennaio ed al 1° luglio.

Il versamento è eseguito in base ad elenco nominativo redatto in duplice esemplare, uno dei quali, vistato dall'ufficio che riceve il versamento stesso, deve essere presentato nel termine di 10 giorni all'ufficio delle imposte territorialmente competente, per il controllo e gli eventuali accertamenti suppletivi.

Il versamento relativo al 1° semestre 1927 dovrà essere eseguito entro il 15 aprile 1927.

I datori di lavoro sono obbligati ad esercitare la rivalsa: ove consti che detto obbligo non sia adempiuto, l'imposta potrà essere nuovamente riscossa a nome del celibe.

Art. 11.

L'azione della Finanza per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai datori di lavoro si prescrive entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione venne presentata.

La facoltà di procedere ad accertamenti di ufficio in confronto dei contribuenti e dei datori di lavoro che non abbiano presentata la dichiarazione, vale per l'imposta dell'anno in corso e dei due precedenti.

Art. 12.

I capi degli uffici governativi, provinciali e comunali, i rappresentanti degli enti pubblici od esercenti un pubblico servizio e delle società commerciali, ed i pubblici ufficiali sono obbligati a fornire agli uffici delle imposte gli estratti dei documenti e le notizie che questi possono richiedere per l'applicazione della imposta.

Art. 13.

Chi ometta di presentare la denuncia nei termini fissati dagli articoli 8 e 10 del presente decreto; chi denunci sia all'ufficio delle imposte che al datore di lavoro, una età diversa dalla vera; chi occulti al datore di lavoro il suo stato di celibato, incorre a titolo di penale in una sovrimposta pari ad un sesto dell'imposta annua dovuta in base all'accertamento definitivo, nonchè in una ammenda da L. 100 a L. 1000 commutabile nell'arresto in ragione di L. 20 al giorno.

Art. 14.

Chi abbia denunziato un reddito per cifra inferiore di almeno un terzo di quella che risulterà dopo definito l'accertamento, incorrerà in una sovrimposta pari alla differenza tra l'ammontare della imposta annua dovuta e quella che sarebbe stata applicabile in seguito alla fatta dichiarazione.

Non vi è luogo ad applicazione di sovrimposta quando la differenza di reddito netto tragga origine da inammissibilità di spese, perdite, annualità passive, oneri ed altre detrazioni.

Art. 15.

Le sovrimposte sancite dagli articoli 13 e 14 del presente decreto sono notificate dall'ufficio delle imposte con lo stesso avviso contenente le rettificazioni e le proposte di ufficio e restano definite con il definirsi dell'accertamento; esse non possono essere condonate se non per legge.

Nei casi di contestazioni le Commissioni si pronunciano sulla misura delle sovrimposte con le stesse decisioni che riguardano il merito della controversia.

Art. 16.

I capi di ufficio, i rappresentanti ed i pubblici ufficiali indicati all'art. 12, i quali non si prestino a fornire agli uffici delle imposte le notizie di cui all'articolo suddetto, nel termine indicato nelle singole richieste, termine che in ogni modo non può essere inferiore a 20 giorni, o forniscano notizie inesatte ed incomplete, incorrono, se capi di uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, in una penalità fissa di L. 200 per ogni trasgressione, e se capi di ufficio o rappresentanti di enti diversi dai predetti, o pubblici ufficiali, in una ammenda da L. 100 a L. 500 commutabile nell'arresto in ragione di L. 20 al giorno.

A tale ammenda soggiacciono tutti coloro i quali non si prestino all'adempimento degli altri obblighi fatti dall'articolo 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 17.

L'ufficio delle imposte, constatata la esistenza di una infrazione punibile con l'ammenda sanzionata dagli articoli 13 e 16 del presente decreto, redige il verbale di contravvenzione che deve essere trasmesso all'intendente di finanza per il procedimento di cui al R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

La riscossione delle ammende è eseguita a cura degli uffici del registro.

Art. 18.

Per quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 149. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 350.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 2290.

Ordinamento dei Magazzini generali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 dicembre 1882, n. 1154, serie 3ª, che approva il testo unico delle leggi sui Magazzini generali;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di adottare nuove norme per la istituzione e l'esercizio dei Magazzini generali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Magazzini generali hanno per oggetto:

1° di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate, sia nazionali che estere, di qualsivoglia provenienza o destinazione, che vi sono depositate;

2° di rilasciare, ai depositanti che ne facciano espressa richiesta, speciali titoli di commercio col nome di fede di deposito e nota di pegno;

3° di provvedere alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate a norma del Codice di commercio.

Art. 2.

Le persone, le società, i corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un Magazzino generale devono presentare al Ministero dell'economia nazionale, per il tramite del competente Consiglio provinciale dell'economia, una domanda corredata da atto notarile dal quale risulti:

1° il loro nome e il loro domicilio;

2° il capitale che sarà approssimativamente destinato all'acquisto dei terreni, alla costruzione dei fabbricati, degli impianti meccanici, dei raccordi ferroviari, ecc., per l'esercizio del Magazzino generale, e le garanzie offerte all'Erario, ai depositanti ed ai loro aventi ragione;

3° la specificazione delle categorie di merci al cui deposito il Magazzino è destinato, e se per sole merci nazionali o nazionalizzate, oppure anche per merci estere, e le indicazioni precise e particolareggiate di tutti i locali che saranno destinati al Magazzino;

4° il regolamento contenente l'indicazione degli obblighi che la persona, società o corpo morale, il quale intende esercitare il Magazzino, assume rispetto alla introduzione ed alla estrazione delle merci, alla conservazione loro, alle avarie e ai cali che vi si possono verificare;

5° la indicazione precisa della tariffa dei prezzi da pagarsi pel deposito delle merci e per tutte le altre operazioni che il Magazzino è autorizzato a compiere.

Alla domanda dovranno essere altresì unite le piante generali e particolari dei locali destinati ad uso del Magazzino.

Art. 3.

Il Consiglio provinciale dell'economia, nella cui circoscrizione si intende di istituire ed esercitare un Magazzino generale, dovrà esprimere il proprio parere sull'opportunità o meno che la domanda sia accolta, ed in particolare:

a) sulla necessità, per il commercio, della istituzione del Magazzino stesso nella località prescelta;

b) sulle garanzie di cui al n. 2 dell'articolo precedente, offerte all'erario, ai depositanti e loro aventi ragione, la cui entità e sufficienza dovrà risultare da speciale accertamento del Consiglio;

c) sulla idoneità e sufficienza dei locali destinati a Magazzini generali, nonchè degli impianti relativi ai fini delle esigenze del commercio e della conservazione delle merci che vi dovranno essere depositate.

Il Consiglio provinciale dell'economia dovrà inoltre approvare preventivamente il regolamento di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo precedente.

Art. 4.

Il Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del competente Consiglio provinciale dell'economia, potrà autorizzare, mediante decreto, la istituzione e l'esercizio dei Magazzini generali da parte delle persone, società o corpi morali che ne abbiano fatto domanda a termini dell'art. 2.

Tale decreto dovrà essere emanato di concerto col Ministro per le finanze, quando si tratti di Magazzini generali destinati a ricevere merci estere.

Art. 5.

Il decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dopo avvenuta la pubblicazione, una copia autentica dell'atto notarile di cui all'art. 2 sarà depositata, a cura degli interessati, presso la cancelleria del Tribunale e presso la segreteria del Consiglio provinciale dell'economia nella cui giurisdizione il Magazzino generale deve essere istituito.

Un sunto dell'atto stesso dovrà essere, sempre a cura degli interessati, inserito nel foglio destinato agli annunzi giudiziari della Provincia ove ha sede il Magazzino.

Art. 6.

Salva sempre la facoltà di revoca per ragioni di pubblico interesse, in caso di grave e persistente trasgressione alle norme di legge o di regolamento, il Ministro per l'economia nazionale, sentito il competente Consiglio provinciale dell'economia, potrà, con decreto motivato, revocare in ogni tempo l'autorizzazione.

Il decreto di revoca sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e dovrà essere notificato all'esercente. Il ricorso contro di esso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, potrà essere proposto anche pel merito nel caso che la revoca sarà determinata da grave e persistente trasgressione alle norme di legge e regolamento.

Art. 7.

Le operazioni del Magazzino generale potranno iniziarsi soltanto due mesi dopo avvenuta la pubblicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Art. 8.

Per qualsiasi mutazione che si voglia introdurre nel regolamento e nelle tariffe e in generale nell'ordinamento del Magazzino, dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli precedenti.

Le riduzioni delle tariffe potranno eccezionalmente essere poste in atto subito dopo la pubblicazione sul foglio degli annunzi.

Art. 9.

L'amministrazione del Magazzino generale è obbligata a pubblicare e a trasmettere al Consiglio provinciale dell'economia e al Ministro per l'economia nazionale, nella prima decade di ogni mese, la situazione del mese precedente, secondo un modulo che sarà stabilito con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 10.

I Magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci o derrate e dei casi di forza maggiore.

Art. 11.

Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito, anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.

Art. 12.

I Magazzini generali rispondono verso l'Erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

Essi sono sottoposti alle disposizioni della legge doganale, ai regolamenti già emanati dalla Amministrazione finanziaria, nonchè a quegli altri che potessero essere in seguito imposti con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

Per i Magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere da istituirsi in località dove non esiste dogana di primo ordine, saranno osservate le norme dell'art. 53 della legge doganale, modificato secondo il Regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960.

Art. 13.

Le fedi di deposito e le note di pegno sono stampate su carta filigranata e dovranno contenére le indicazioni previste dall'art. 461 del Codice di commercio. Inoltre tanto sulla fede di deposito, quanto sulla nota di pegno, dovrà chiaramente risultare se la merce sia stata periziata a cura dei Magazzini generali. In caso affermativo dovrà essere indicato il nome del perito stimatore e il valore di stima da questo attribuito alla merce.

Per la stima delle merci depositate per le quali sia richiesta la emissione della fede di deposito e della nota di pegno, i Magazzini generali sono tenuti a servirsi di periti regolarmente inscritti nel ruolo del competente Consiglio provinciale dell'economia e designati anno per anno dal Tribunale del luogo.

Art. 14.

Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono soggetti alla tassa fissa di bollo di L. 2 da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo.

Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.

Art. 15.

Sotto la responsabilità degli esercenti i Magazzini generali potranno, nel recinto dei Magazzini stessi, esservi locali separati destinati a magazzini privati.

Però sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.

Qualora nei magazzini privati vengano depositate anche merci estere, la loro apertura sarà subordinata al consenso della Dogana.

Art. 16.

I Magazzini generali sono posti sotto la vigilanza dei Consigli provinciali dell'economia, nella cui giurisdizione i Magazzini stessi hanno sede.

I Consigli provinciali dell'economia hanno facoltà in qual siasi momento:

1° di accertare l'esattezza delle situazioni mensili dei Magazzini generali;

2° di vigilare se le merci depositate e specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano custodite e conservate a dovere.

Del risultato delle ispezioni i Consigli provinciali ragguaglieranno senza indugio il Ministero dell'economia nazionale al quale, in ogni caso, riferiranno annualmente sull'andamento dei Magazzini generali esistenti nel proprio distretto.

Art. 17.

Per eseguire il proprio mandato il delegato o i delegati dei Consigli provinciali dell'economia avranno facoltà di ispezionare i Magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri e in generale tutti i registri, atti e documenti.

Art. 18.

Le controversie che potessero insorgere fra gli esercenti i Magazzini generali e i depositanti sull'applicazione delle tariffe saranno risolte dal competente Consiglio provinciale dell'economia.

Contro le decisioni del Consiglio provinciale dell'economia è ammesso ricorso al Ministro per l'economia nazionale, il quale deciderà inappellabilmente.

Art. 19.

I Consigli provinciali dell'economia hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria coloro i quali esercitano Magazzini generali senza esservi stati previamente autorizzati a norma del presente decreto.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto si incorrerà nella pena della multa da L. 1000 a lire 10,000, salvi i casi di maggiore pena quando il fatto costituisca reato ai sensi del Codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.

Art. 20.

Le norme per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite dal regolamento da emanarsi per decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

Art. 21.

Disposizioni transitorie.

Le persone, le società e i corpi morali che, avendo adempiuto alle formalità previste dal testo unico 17 dicembre 1882, n. 1154, esercitino nel Regno Magazzini generali sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto entro sessanta giorni dalla pubblicazione di esso.

Trascorso il detto termine, l'esercizio dei Magazzini generali e l'uso della denominazione relativa saranno riservati esclusivamente alle persone, società o corpi morali, che abbiano ottenuto il decreto di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 22.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 23.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 71. — CASATI.

Numero di pubblicazione 351.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1927, n. 126.

Approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti Magazzini generali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, recante provvedimenti riguardanti i Magazzini generali;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi doganali approvato col R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, modificato col R. decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960;

Visti il regolamento sull'applicazione delle discipline doganali per l'esercizio dei Magazzini generali approvato col R. decreto 4 maggio 1873, n. 1371, e modificato con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1966, nonchè il R. decreto 1° agosto 1875, n. 2621, che facilita le operazioni nei detti Magazzini;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, per l'ordinamento dei Magazzini generali e per l'applicazione delle discipline doganali nei Magazzini generali, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono abrogati il regolamento in materia approvato col R. decreto 4 maggio 1873, n. 1371, e modificato con il R. decreto 10 settembre 1923, n. 1966, ed il R. decreto 1° agosto 1875, n. 2621.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 257, foglio 151. — FERRETTI.

TITOLO I.

Norme sull'ordinamento ed esercizio dei Magazzini generali.

Art. 1.

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire e ad esercitare un Magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata, oltrechè dall'atto notarile, di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del « visto » dell'ufficio del Genio civile nonchè del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone od enti che forniscono i capitali necessari.

Per i locali già costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'Ufficio del Genio civile.

Art. 2.

L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'Erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una cauzione nella misura che sarà determinata dal Ministro per l'economia nazionale e che in ogni caso non potrà essere inferiore alle L. 20,000 nè superare le L. 100,000.

La cauzione potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato o garentiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'esercente od in titoli al portatore, od anche mediante fidejussione da parte di un istituto di credito di gradimento dell'Amministrazione dello Stato.

Se la cauzione è prestata in titoli di rendita pubblica o garentiti dallo Stato deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente al deposito. Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5 per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di 15 giorni.

Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio dei Magazzini generali, nel qual caso restano vincolati al pari della somma capitale.

Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato; quelle in titoli intestati conterranno il vincolo cauzionale e saranno depositate presso il Consiglio provinciale dell'economia nazionale nella cui giurisdizione hanno sede i Magazzini generali.

La liberazione della cauzione dev'essere chiesta al Consiglio provinciale dell'economia. La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo del Consiglio ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari e in due altri almeno indicati dal Consiglio provinciale dell'economia. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, il Consiglio provinciale dell'economia pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art. 3.

Il Ministro per l'economia nazionale, dopo l'accertamento, da parte dell'Ufficio del Genio civile, della regolare esecuzione delle opere progettate, vagliando con piena discrezionalità gli elementi di giudizio sottopostigli, decide sulla domanda di autorizzazione.

L'autorizzazione può, a giudizio dello stesso Ministro per l'economia nazionale, essere sottoposta all'osservanza di date cautele, per quanto concerne l'emissione di titoli rappresentativi delle merci depositate.

Ove i Magazzini generali siano destinati a ricevere merci estere, l'autorizzazione sarà concessa di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 4.

Contro il provvedimento emesso dal Consiglio provinciale dell'economia, a sensi dell'art. 3, ultimo comma, e dell'articolo 8 del decreto-legge, è ammesso ricorso al Ministero dell'economia nazionale, che decide in ultima istanza.

Art. 5.

Ogni esercente di Magazzino generale è obbligato ad impiantare e a tenere una regolare contabilità del movimento di entrata ed uscita delle merci.

In caso di constatata inosservanza di tale obbligo il presidente del Consiglio provinciale dell'economia potrà nominare un proprio commissario con l'incarico di riordinare la contabilità, a spese dell'esercente, salvo a promuovere, nei casi più gravi, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a' sensi dell'art. 6 del decreto-legge.

Art. 6.

La ditta dell'esercente deve chiaramente risultare dalla filigrana della carta su cui sono stampate le fedi di deposito e le note di pegno. Tale carta dovrà essere fabbricata con filigrana in pasta e non impressa.

Art. 7.

Se in un Magazzino generale sono depositate merci di proprietà dell'esercente non si può far luogo all'emissione su di esse, della fede di deposito e della nota di pegno, sotto pena di revoca della facoltà di emettere titoli rappresentativi delle merci depositate.

Le partite di merci sulle quali sono emesse le fedi di deposito e le note di pegno debbono essere tenute distinte le une dalle altre, in modo che siano facilmente ed esattamente individuabili le merci corrispondenti a ciascun titolo. In caso di inosservanza, il Ministro per l'economia nazionale, con decreto motivato, potrà inibire all'esercente, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, di emettere titoli rappresentativi delle merci depositate, salvo ad adottare più gravi provvedimenti in caso di recidiva. Inoltre il Ministro può ordinare l'esecuzione di opere necessarie per garantire l'osservanza della disposizione.

Se risultino emesse allo scoperto fedi di deposito e note di pegno, si fa luogo alla revoca dell'autorizzazione di esercizio del Magazzino generale per ragioni di pubblico interesse, salva l'applicazione delle maggiori pene prevedute dal Codice penale.

Art. 8.

Senza pregiudizio dell'azione penale di cui all'art. 19 del decreto legge, con decreto del Prefetto sarà ordinata l'immediata chiusura dei Magazzini generali, il cui esercizio non sia autorizzato a norma di legge.

Art. 9.

I Consigli provinciali dell'economia hanno facoltà di far eseguire in ogni tempo ispezioni ai Magazzini generali esistenti nella provincia. Dette ispezioni sono affidate a funzionari della Amministrazione dello Stato designati dal Prefetto.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà altresì di disporre tali ispezioni, valendosi di propri funzionari, in caso di particolare gravità.

I funzionari incaricati di eseguire le ispezioni dovranno procedere con particolare diligenza al controllo delle merci sulle quali siano state emesse fedi di deposito e note di pegno e denuncieranno l'eventuale inosservanza delle disposizioni del primo capoverso dell'art. 6 del presente regolamento.

Le ispezioni ordinate ai Magazzini generali, soggetti a vigilanza doganale, saranno compiute d'intesa con le autorità doganali, per quanto possano riferirsi al movimento delle merci estere.

Le spese occorrenti per le ispezioni sono a carico del Magazzino generale.

Art. 10.

Per quanto concerne il deposito, in Magazzini generali, di esplosivi, di merci infiammabili e corrosive o comunque nocive alla salute o pericolose per la sicurezza pubblica si applicano inoltre le altre disposizioni al riguardo emanate.

Art. 11.

I Magazzini generali che non siano destinati esclusivamente alla custodia e alla conservazione di merci e derrate nazionali o nazionalizzate sono sottoposti, oltrechè alle disposizioni del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e del presente regolamento, anche a quelle della legge doganale e dei regolamenti emanati in virtù dell'art. 12 del R. decreto-legge.

TITOLO II.

Norme per l'applicazione delle discipline doganali ai Magazzini generali.

Art. 12.

I locali destinati ad uso di Magazzino generale nel quale si vogliano depositare merci estere devono essere fabbricati o adattati in base a disegno approvato dal Ministero delle finanze, il quale potrà disporre quelle modificazioni che ritenesse necessarie per la piena sicurezza e facile sorveglianza dei medesimi.

Il Ministero delle finanze determinerà anche il numero, l'ubicazione e l'ampiezza dei locali da porsi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per i propri servizi e quanto altro occorra per i servizi stessi.

Art. 13.

Tutte le stanze o ambienti compresi entro il recinto dei Magazzini generali di cui all'art. 12 dovranno essere numerati ordinatamente e in modo visibile all'esterno.

I numeri di ordine non potranno essere cambiati senza che sia dato avviso all'autorità finanziaria.

Art. 14.

Salva l'osservanza di quanto è disposto dall'art. 53 della legge doganale per il caso che non esista sul luogo una dogana di primo ordine, sarà istituito, presso ogni Magazzino generale ammesso a ricevere merci estere, un ufficio doganale avente le facoltà delle dogane di 1° ordine e dipendente, come sezione, dalla dogana più vicina.

L'ufficio suddetto non potrà eseguire operazioni che per merci destinate al deposito nel Magazzino generale o da questo estratte.

Art. 15.

L'amministrazione del Magazzino è tenuta a provvedere a proprie spese all'illuminazione ed al riscaldamento dei locali di cui al secondo comma dell'art. 12 e a fornire mobili, pesi e quanto altro occorre per la regolare e comoda esecuzione delle operazioni doganali e daziarie.

Le spese di facchinaggio per queste operazioni sono pure a carico di detta amministrazione.

Art. 16.

Il personale da assegnare all'ufficio doganale di cui all'art. 14 sarà determinato dal direttore della circoscrizione doganale secondo i bisogni ordinari del servizio.

Però, quando il Magazzino generale sia autorizzato in località sprovvista di dogana di primo ordine, il personale suddetto sarà determinato dal Ministero delle finanze.

Il capo della dogana, dalla quale l'ufficio stesso dipende come sezione, sarà sempre in facoltà, su domanda della amministrazione del magazzino generale, di distaccare provvisoriamente a tale ufficio altri impiegati suoi dipendenti per compiervi determinate operazioni, restando in questo caso a carico della detta amministrazione la corresponsione delle indennità dovute secondo le disposizioni in vigore.

Art. 17.

Salve le eccezioni stabilite dalla legge o da speciali disposizioni, possono essere depositate nei Magazzini generali di cui all'art. 12 merci estere di ogni specie ed anche ogni specie di merce nazionale. Quando, però, oltre alle merci estere, vi siano depositate merci nazionali, i locali di deposito delle prime devono essere distinti da quelli di queste ultime, eccettochè le une siano riconosciute, dalla Amministrazione doganale, inconfondibili con le altre, o siano reso tali mediante applicazione di contrassegni, nei quali casi la stessa Amministrazione doganale può consentire il deposito negli stessi locali.

Art. 18.

Al deposito delle merci estere nei Magazzini generali sono applicabili, in quanto non vi siano fatte eccezioni dal presente regolamento, le disposizioni della legge doganale relative ai depositi in magazzini di proprietà privata.

Nei Magazzini situati in località che siano sede di dogana di primo ordine potranno, tuttavia, essere istituiti, con autorizzazione del Ministero delle finanze, « Magazzini a chiusura ufficiale », soggetti a speciale vigilanza della dogana i quali saranno assimilati ai Magazzini di deposito sotto diretta custodia della dogana per gli effetti dell'art. 246 del Regolamento doganale.

Tale autorizzazione potrà essere limitata al deposito delle merci che siano chiuse in colli.

Gli atti e provvedimenti amministrativi di diniego di detta autorizzazione, come pure tutti quelli comunque riguardanti le autorizzazioni stesse o le revoche di esse, sono affidati alla piena discrezionalità dell'Amministrazione.

Art. 19.

I locali destinati ai Magazzini a chiusura ufficiale di cui all'art. 18 devono offrire tutte le garanzie richieste dalla Amministrazione doganale per la sicura custodia delle merci e devono chiudersi con due differenti chiavi, una delle quali è custodita dal capo dell'Ufficio doganale e l'altra dalla amministrazione esercente.

La chiusura doganale deve a sua volta essere protetta con speciale apparecchio da fermare con bollo a piombo della dogana, atto ad impedire l'uso della chiave senza la rimozione del piombo.

Funzionari doganali appositamente delegati devono esercitare continua vigilanza dal momento dell'apertura sino a quello della chiusura e del piombamento delle porte.

Per il movimento delle merci nei Magazzini suddetti devono tenersi registri di deposito separati.

Constatandosi la rottura dei piombi di protezione delle chiusure doganali, od altre alterazioni nelle chiusure stesse, si procederà di regola alla verificazione dei Magazzini e, secondo i risultati di essa, potrà essere vietata l'ulteriore immissione di merci nei Magazzini, senza pregiudizio delle azioni penali nel caso di frode e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito prevista dall'art. 18.

Art. 20.

I concessionari dei Magazzini generali sono responsabili verso la Finanza, senza obbligo di cauzione, delle merci vincolate alla dogana depositatevi e di tutti i dazi ed altri diritti ad esse applicabili.

Sono pure responsabili, senza obbligo di cauzione, delle pene pecuniarie eventualmente applicabili secondo le leggi di finanza, salvo il diritto di regresso verso chi di ragione.

Art. 21.

Presso i Magazzini generali potranno stabilirsi appositi locali o capannoni per depositarvi momentaneamente le merci arrivate in attesa della dichiarazione per deposito.

Questi locali o capannoni dovranno essere chiusi a due chiavi, delle quali una sarà tenuta dalla dogana e l'altra dall'amministrazione dei magazzini.

Art. 22.

Non vi potranno essere, nei Magazzini generali di cui all'art. 12, locali dati in affitto a privati se non sono separati dagli altri; essi non potranno, per ciò che concerne il deposito delle merci, far parte dei Magazzini stessi, nè essere ammessi al regime speciale di cui al secondo comma dell'art. 18, restando ad essi sempre applicabili le disposizioni della legge doganale per i depositi in magazzini di proprietà privata.

Art. 23.

Le navi con carico destinato totalmente o in parte a un Magazzino generale marittimo, situato nel porto d'approdo delle stesse navi, potranno eseguire, alle banchine o nei bacini del detto Magazzino, tanto le operazioni di sbarco, quanto quelle d'imbarco di merci estratte dai depositi del Magazzino stesso.

Però, tutte le formalità prescritte dalla legge doganale in materia di manifesti dovranno essere compiute presso il competente ufficio principale della dogana.

Art. 24.

Nel caso previsto dal precedente articolo, i permessi di imbarco e sbarco alle banchine e nei bacini del Magazzino sono emessi dalla dogana principale.

Il capo dell'Ufficio doganale del Magazzino provvede alla vigilanza opportuna.

Art. 25.

I Magazzini generali ammessi al deposito di merci estere possono ricevere merci provenienti direttamente dall'estero o da altri Magazzini generali, o dai depositi doganali di ogni specie, o dalle dogane abilitate, secondo le disposizioni vigenti, alle spedizione di merci da una all'altra dogana, nonchè le merci nazionali o nazionalizzate provenienti dal libero commercio interno.

Art. 26.

Per introdurre merci estere in Magazzino generale, l'amministrazione esercente deve presentare all'Ufficio di dogana la dichiarazione per deposito, prescritta dalla legge doganale.

Se le merci sono dichiarate come ammissibili ad un trattamento di favore, l'Ufficio doganale, nel ricevere la dichia-

razione, deve accertare se concorrano tutte le condizioni necessarie per l'applicabilità di detto trattamento e, in caso affermativo, ne fa espresso cenno sulla stessa dichiarazione.

Art. 27.

In base alla dichiarazione i funzionari delegati dalla dogana, assistiti da un rappresentante dell'amministrazione esercente, e, ove sia necessario, da un impiegato del dazio consumo, eseguono le verificazioni della qualità e quantità della merce da introdurre in deposito.

Per l'introduzione nei Magazzini a chiusura ufficiale, di cui al secondo comma dell'art. 18, di colli contenenti una sola qualità di merce, basta sempre l'accertamento del solo peso lordo dei colli, ai sensi dell'art. 224 del Regolamento doganale.

Art. 28.

La bolletta di introduzione in deposito è intestata alla amministrazione esercente e ad essa consegnata.

Sulla bolletta matrice, da restare presso la dogana, la amministrazione esercente, in prova della eseguita introduzione, apporrà il suo visto, indicando il locale od il numero del Magazzino nel quale fu collocata la merce.

Art. 29.

Le merci estere introdotte sono allibrate sopra appositi registri di deposito della dogana.

L'allibramento è fatto a partite, ognuna delle quali comprende tutte le merci descritte in una dichiarazione; ogni partita riceve un numero d'ordine, il quale è riprodotto sulla bolletta (madre e figlia) e sui registri della amministrazione esercente.

In apposita colonna sarà pure annotato il numero del Magazzino in cui la merce è depositata.

Ogni partita allibrata sui registri di deposito relativi a Magazzini che non siano a chiusura ufficiale costituisce un debito dell'amministrazione esercente verso l'Amministrazione finanziaria.

Quando, tuttavia, vengano introdotte in uno stesso Magazzino, con più dichiarazioni, diverse quantità di merci costituenti nell'insieme una sola partita di merci arrivate, il debito come sopra è costituito dal complesso delle registrazioni delle bollette riferibili a questa unica partita.

Art. 30.

Le merci soggette a dazio consumo saranno inoltre allibrate sopra un registro tenuto dall'Amministrazione competente.

Art. 31.

La durata del deposito nei Magazzini generali, compreso il deposito in Magazzini a chiusura ufficiale, non ha limiti di tempo.

Art. 32.

Nei Magazzini generali le merci devono essere collocate in modo da rendere sempre facile il riscontro delle partite.

Nei detti Magazzini possono compiersi sulle merci estere depositate non solo le manipolazioni ammesse nei depositi doganali in Magazzini sotto diretta custodia della dogana ed in quelli di proprietà privata, giusta le disposizioni della legge e del regolamento doganale, compreso il prelevamento dei campioni, ma pure cernite, miscele ed altre operazioni commerciali, che non alterino la ragione dei diritti doganali.

Per compiere siffatte operazioni come pure quelle relative alla mera conservazione delle merci, l'amministrazione esercente deve riportare il permesso della dogana, presentando ad essa le relative domande specificanti le operazioni da compiere, nonchè la fede di deposito relativa alle merci, perchè sia rinnovata, quando non basti una semplice annotazione.

Le merci, rispetto alle quali la nota di pegno sia separata dalla fede di deposito, non potranno essere in alcuna guisa alterate, senza il consenso del possessore della nota stessa.

Alle domande devono inoltre unirsi le bollette doganali di deposito.

La dogana, accertato che trattisi di operazioni ammissibili, scrive il permesso sulla domanda, disponendo per la continua vigilanza durante il compimento delle dette operazioni.

Art. 33.

Dei cambiamenti arrecati alla condizione delle merci, in conseguenza delle permesse manipolazioni, deve compilarsi, in doppio esemplare, un sommario verbale da cui risultino tutti gli elementi necessari per le corrispondenti modificazioni alle partite di carico sui registri di deposito.

Uno dei verbali sarà unito alla bolletta di deposito matrice e l'altro alla bolletta di deposito figlia. In base alle risultanze del verbale sono eseguite le modificazioni relative sui registri di deposito, depennando, ove occorra, la partita vecchia per aprirne una nuova con le opportune annotazioni di riferimento tra le due partite.

Art. 34.

Nei casi di travaso o di mutamento dei recipienti di merci soggette a diritti doganali non sarà variata la ragione dei diritti stessi secondo la condizione delle merci, accertata all'atto della introduzione, osservando le disposizioni degli articoli 232 e 237 del Regolamento doganale.

Per le porzioni di merci risultate di nessun valore in conseguenza delle cernite e delle altre manipolazioni eseguite, nonchè per gl'involti o recipienti rimasti inservibili, non saranno riscossi diritti doganali, ove le une e gli altri vengano distrutti in presenza di funzionari della dogana e della Guardia di finanza, appositamente delegati dal Capo della dogana, che redigeranno il relativo processo verbale il quale servirà di base per le annotazioni di scarico sui registri di deposito.

Art. 35.

Le merci depositate nei Magazzini generali possono avere qualsiasi destinazione doganale.

Le operazioni relative debbono essere eseguite nei modi e con le guarentigie stabilite dalle disposizioni doganali comuni, salve le eccezioni fatte dal presente regolamento.

Art. 36.

Per estrarre le merci estere dal Magazzino generale l'amministrazione esercente deve presentare all'Ufficio di dogana la dichiarazione scritta, redatta nelle forme prescritte dalla legge doganale.

La dichiarazione deve indicare il numero della partita risultante dalla bolletta d'introduzione in deposito e il numero del magazzino od il locale dal quale si estrae la merce. Deve essere, inoltre, corredata dalla bolletta di introduzione in deposito, la quale sarà restituita con annotazione di parziale scarico, qualora non si estraggano tutte le merci in essa descritte.

Deve essere presentata la dichiarazione scritta, redatta nelle forme prescritte dalla legge doganale, anche per merci

nazionali quando, per queste, la dogana sia richiesta di compiere operazioni di esportazione, definitiva o temporanea, di reimportazione, di spedizione in cabotaggio o in circolazione, o altre operazioni doganali. In questi casi l'Ufficio di dogana procede con le norme stabilite per le stesse operazioni da compiere su merci nazionali presso dogane interne.

Art. 37.

L'amministrazione esercente potrà chiedere nella dichiarazione che la operazione sia fatta in nome di persona da lei designata, la quale dovrà in questo caso firmare anche essa la dichiarazione e rendersi responsabile della operazione. Alla detta operazione dovrà pure assistere il rappresentante dei Magazzini generali.

La dogana avrà sempre diritto di ottenere quelle guarentigie, che, secondo la legge doganale, fossero prescritte per le operazioni da compiersi e che dovranno essere prestate o dall'amministrazione, o dalla persona da lei designata, secondo i casi.

Art. 38.

Constatata regolare la dichiarazione, la dogana procede alla verificazione delle merci nei modi prescritti, liquida ed esige i diritti applicabili, ed emette il documento relativo alla operazione, a tergo del quale gli agenti della Guardia di finanza attesteranno la uscita della merce dal Magazzino.

Art. 39.

Ove ne sia il caso le operazioni per l'applicazione dei dazi di consumo potranno essere compiute dai competenti impiegati contemporaneamente alle operazioni doganali.

Art. 40.

Ogni regolare estrazione di merce è tosto annotata nel registro di deposito, a scarico totale o parziale della rispettiva partita ivi allibrata.

Art. 41.

Per le merci depositate in Magazzini non a chiusura ufficiale, il concessionario dei Magazzini generali è responsabile del pagamento dei diritti ragguagliati alla qualità e alla quantità delle merci accertate all'atto della introduzione in deposito, salve le differenze causate da constatata forza maggiore e, per le merci sottodescritte, quelle derivate da cali di deposito, in quanto questi non oltrepassino, per ogni anno di giacenza, i limiti di tolleranza rispettivamente indicati:

1. Oli minerali e residui della distillazione degli oli minerali, essenza di trementina, oli di resina (esclusi i pesanti), oli di catrame leggeri:

a) in truogoli, vasche e cisternoni, 2 per cento;

b) in barili di legno, 6 per cento, con facoltà al capo della Circoscrizione doganale di giungere fino al 12 per cento;

c) in cassette di legno contenenti stagnoni, 3 per cento, con facoltà al capo della Circoscrizione doganale di giungere fino al 6 per cento;

2. Oli vegetali (liquidi o concreti):

a) in recipienti di legno, 4 per cento;

b) in altri recipienti (esclusi quelli di vetro e quelli di latta chiusi ermeticamente) 2 per cento;

3. Altri oli (liquidi o concreti) in qualunque modo custoditi eccettochè in recipienti di vetro o di latta chiusi ermeticamente, 2 per cento;

4. Spiriti:

a) in recipienti di legno, 7 per cento;

b) in altri recipienti (escluse le bottiglie e, in genere, i recipienti di vetro), 5 per cento;

5. Vini (esclusi quelli custoditi in bottiglie, e, in genere, in recipienti di vetro), 5 per cento;

6. Carni salate, affumicate, insaccate, pesce secco, affumicato, salato (esclusi quelli conservati in barattoli di latta o in altri vasi chiusi ermeticamente), 5 per cento;

7. Carni congelate depositate in Magazzini frigoriferi, 3 per cento;

8. Caffè in grani e in pellicole, 1, 2 per cento;

9. Paraffina solida, 2 per cento;

10. Nitrato di sodio, raffinato, 2 per cento.

Per le differenze non giustificate da causa di forza maggiore e per le mancanze che oltrepassino per le merci sopraindicate i limiti di tolleranza rispettivamente assegnati, o che si riferiscano ad altre merci, si procede ai sensi dell'articolo 84 della legge doganale. E' fatta eccezione per le dispersioni avvenute durante la giacenza delle merci nei Magazzini generali, le quali potranno essere abbuonate dalla dogana, qualora ne sia giustificata regolarmente l'entità e la causa, e sia escluso che dipendano comunque da fatto o incuria dell'amministrazione dei Magazzini generali.

L'abbuono è vincolato alla approvazione del Ministero.

Art. 42.

La dogana non risponde delle mancanze, nè delle avarie che possono verificarsi nelle merci depositate in Magazzini a chiusura ufficiale, restando sempre responsabili della conservazione e della custodia di queste merci come di quelle depositate in altri magazzini, il concessionario del Magazzino generale. Ciò senza pregiudizio del disposto dell'art. 246 del Regolamento doganale, per quanto riguarda il pagamento dei diritti doganali nel caso di fraudolenta sottrazione.

Art. 43.

L'orario di apertura e chiusura del Magazzino e quello delle operazioni è stabilito dal direttore della Circoscrizione doganale sulla proposta dell'amministrazione esercente.

Art. 44.

Il servizio di vigilanza ai Magazzini generali è eseguito dalla R. Guardia di finanza.

Con disposizioni speciali per ciascun Magazzino generale il direttore della Circoscrizione doganale determina le misure di vigilanza e le cautele da adottare sia per quanto riguarda il recinto esterno e la sua chiusura, sia per quanto riguarda la chiusura dei Magazzini interni.

Art. 45.

L'ingresso nel recinto del Magazzino non è permesso che alle persone munite di apposito biglietto, rilasciato dall'amministrazione esercente.

Art. 46.

Ove l'amministrazione esercente il Magazzino generale istituisca un servizio interno di guardia notturna, essa dovrà rendersi garante della moralità delle persone al medesimo addette.

Chiuso il Magazzino, le guardie notturne non potranno uscire che per motivi eccezionali, accertati da coloro che custodiscono le chiavi degli ingressi.

L'autorità finanziaria potrà sempre far visitare sulla persona le guardie notturne, quando escono dal Magazzino.

Art. 47.

Il capo dell'Ufficio doganale potrà sempre chiedere che gli siano esibiti i registri dell'amministrazione esercente e confrontarli con quelli doganali.

Rilevandosi differenze ne sarà subito informato per le sue disposizioni, il direttore della Circoscrizione doganale, il quale potrà anche ordinare la immediata verificazione del deposito. Le spese all'uopo occorrenti saranno sostenute dall'amministrazione o dalla dogana, secondo che risultino erronei i registri dell'una o dell'altra.

Art. 48.

La dogana potrà sempre procedere a verificazioni generali o parziali, ordinarie o straordinarie, la cui esecuzione dovrà essere, con ogni cura, agevolata dall'amministrazione esercente.

Le spese delle verificazioni ordinarie sono a carico del concessionario del Magazzino generale; per quelle delle verificazioni straordinarie ai Magazzini non a chiusura ufficiale, si osserverà il disposto dell'art. 52 della legge doganale.

Per le verificazioni straordinarie ai Magazzini a chiusura ufficiale le spese sono a carico del concessionario nel solo caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 19.

Art. 49.

Le disposizioni speciali che, per l'esecuzione del presente regolamento, si rendessero necessarie per ogni Magazzino generale, saranno date dal Ministero delle finanze.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie.

Art. 50.

Nel termine perentorio di quindici giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento, gli esercenti dei Magazzini generali istituiti ai sensi della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, che intendano ottenere l'autorizzazione a norma del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, dovranno farne domanda al Ministero dell'economia nazionale per il tramite del Prefetto della Provincia. La domanda deve essere corredata da regolare perizia, anche sommaria, descrittiva ed estimativa dei terreni, fabbricati ed impianti di ogni genere destinati all'esercizio del Magazzino generale, dalle piante generali e particolari dei locali ad uso del Magazzino, nonchè dal regolamento e dalle tariffe, ed infine da un elenco delle fedi di deposito e note di pegno, emesse durante l'anno 1926, in cui siano indicati i seguenti elementi:

a) intestatario del titolo;
b) qualità e quantità della merce;
c) data di emissione;
d) valore della merce;
e) se la nota di pegno relativa è stata scontata dal Magazzino generale e per quale importo.

Nella domanda l'esercente dovrà inoltre specificare le garanzie offerte all'Erario, ai depositanti e loro aventi causa, e dichiarare altresì di essere disposto a prestare la cauzione a norma dell'art. 3 del presente regolamento. Dovrà infine dichiarare quanto è richiesto dal n. 3 dell'art. 2 del decreto-legge. Se l'esercente è una società anonima od una società in accomandita per azioni deve produrre i bilanci relativi all'ultimo triennio.

All'atto della presentazione della domanda, l'esercente deve depositare la somma che, a giudizio del Prefetto, potrà presumibilmente occorrere per gli accertamenti da eseguirsi salvo restituzione dell'eventuale eccedenza.

Art. 51.

Non oltre i quindici giorni dalla presentazione il Prefetto trasmette la domanda al Ministero dell'economia nazionale col proprio parere e con quello del Commissario straordinario incaricato dell'amministrazione delle Camere di commercio della Provincia nonchè col parere tecnico dell'Ufficio del Genio civile, il quale, prima di pronunziarsi, deve eseguire un regolare accertamento sopra luogo.

Il parere del Commissario deve riferirsi ai punti considerati all'art. 3 del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290; il Commissario deve inoltre pronunziarsi sul regolamento, sulla tariffa di cui ai comma 4 e 5 dell'art. 2 del decreto-legge, e riferire anche sulla gestione antecedente dei Magazzini e sulla regolarità di essa.

Nel caso che il Commissario sia interessato in taluno dei Magazzini della sua circoscrizione resta affidato al Prefetto il compito che la legge deferisce al Commissario.

Nei trenta giorni successivi il Ministro per l'economia decide con suo decreto, in conformità di quanto è disposto nel primo comma dell'art. 4 del decreto-legge, a quali degli esistenti Magazzini generali debba essere concessa l'autorizzazione a continuare l'esercizio previo parere di una speciale Commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale e di un rappresentante del Ministero delle finanze. Tale autorizzazione ha carattere definitivo; tuttavia può essere subordinata all'adempimento, entro un dato termine, di talune condizioni da stabilirsi a giudizio discrezionale del Ministro.

Gli esercenti Magazzini generali ai quali sia negata l'autorizzazione, o che tralascino di farne domanda nel termine stabilito dall'art. 50, debbono cessare la loro attività allo spirare del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge.

Art. 52.

Fino a quando non siano costituiti i Consigli provinciali dell'economia, le attribuzioni ad essi demandate dal decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e dal presente regolamento sono esercitate dai Commissari straordinari delle Camere di commercio e industria.

Art. 53.

Le disposizioni transitorie del presente decreto non si applicano ai Magazzini generali istituiti in virtù di speciali provvedimenti legislativi.

Tali Magazzini generali possono essere dispensati dal Ministro per l'economia nazionale dall'obbligo di prestare la cauzione.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 352.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2429.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti « Gualandi » di Roma alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto dei sordomuti « Gualandi » di Roma si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto dei sordomuti « Gualandi » di Roma è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI. — FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 115. — FERRETTI.

Convenzione tra il Ministro della pubblica istruzione e l'Istituto « Gualandi » di Roma, per il riconoscimento delle scuole per sordomuti come pubbliche scuole agli effetti di legge.

Fra i sottoscritti conte comm. dott. Francesco Salimei Regio Provveditore agli studi di Roma, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, secondo l'autorizzazione in data 10 giugno 1926, n. 2436, e il padre Luigi Domenicali direttore dell'Istituto « Gualandi » di Roma per sordomuti, si è convenuto quanto segue:

1° L'Istituto dei sordomuti « Gualandi » di Roma si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 100 fanciulli sordomuti di ambo i sessi e in età dell'obbligo scolastico;

2° L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti;

3° L'Istituto « Gualandi » di Roma si obbliga ad impartire l'istruzione elementare ai sordomuti in esso accolti mediante proprio personale abilitato ai sensi di legge, in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso.

Al detto personale corrisponderà lo stipendio pari al minimo legale per gli insegnanti elementari detratta ogni spesa corrispondente agli utili della vita interna.

L'Istituto inoltre si obbliga di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria.

A questo e al personale assistente regolarmente assunto in tale qualifica, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenendo possibilmente conto del trattamento fatto agli insegnanti elementari e al personale corrispondente dei ruoli statali;

4° Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto « Gualandi » di Roma come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione dei fanciulli sordomuti accolti;

5° Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, in modo particolare per i servizi scolastici, si obbliga ad un concorso di L. 29,500 annue;

6° Il numero dei fanciulli da istruirsi nell'Istituto dei sordomuti « Gualandi » di Roma sarà portato dal numero attuale a quello di 100 a decorrere dall'inizio scolastico 1927-1928;

7° Il primo concorso annuo di cui all'art. 5 dovrà essere adibito per miglioramenti e adattamenti dei locali in modo che questi possano accogliere il numero stabilito di alunni;

8° La presente convenzione ha la durata di un quinquennio, e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza ed entrerà in vigore dalla data del R. decreto col quale l'Istituto dei sordomuti sarà dichiarato pubblica scuola per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995;

9° Le spese della convenzione sono a carico dell'Istituto.

Roma, 30 giugno 1926.

Il direttore dell'Istituto Gualandi:
Dott. LUIGI DOMENICALI.

Il Regio provveditore agli studi:
FRANCESCO SALIMEI.

Il segretario capo dell'Ufficio scolastico di Roma:
A. DE FINA.

N. 252. — Registrato a Roma li 6 luglio 1926, all'ufficio atti privati, vol. 341. Esatte L. 10.10.

Il Procuratore: (illeggibile).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1927.
Modificazione ai dazi doganali della tariffa generale in vigore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, che dà facoltà al Ministro per le finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Di concerto con il Capo del Governo e Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
225	Feltri:			
b	altri:			
	1. non stampati, pesanti per metro quadrato:			
	α) fino a 250 grammi	Q.le	250 —	0.3
	β) più di 250 fino a 450 grammi	Q.le	200 —	0.3
	γ) più di 450 grammi	Q.le	150 —	0.3
241	Tessuti di crino:			
b	di qualsiasi altra sorta, misti con fili di materia tessile esclusa la lana e la seta, nei quali il crino entra nella misura:			
	1. fino a 25 per cento	Q.le	60 —	0.5
	2. più di 25 fino a 50 per cento	Q.le	100 —	0.75
	3. più di 50 per cento	Q.le	165 —	0.75
465 bis	Cuscinetti a sfere od a rulli radiali ed assiali, finiti e montati con sfere e reggisfere e anelli per cuscinetti a sfere od a rulli, temperati e rettificati, gli uni e gli altri del peso ciascuno:			
a	più di 4 chilogrammi	Kg.	0.50	1.5
b	più di 2.5 fino a 4 chilogrammi	Kg.	1 —	1 -
c	più di 2 fino a 2.5 chilogrammi	Kg.	1.20	1 -
d	più di 1 fino a 2 chilogrammi	Kg.	1.50	1 -
e	più di 400 grammi fino a 1 chilogrammo	Kg.	1.75	1 -
f	più di 200 fino a 400 grammi	Kg.	2.50	1 -
g	più di 100 fino a 200 grammi	Kg.	3.50	1 -
h	più di 50 fino a 100 grammi	Kg.	6 —	0.8
i	fino a 50 grammi	Kg.	8 —	0.8
465 ter	Sfere sciolte, completamente rifinite, per cuscinetti, del diametro:			
a	di più di 16 millimetri	Kg.	1.50	0.8
b	di più di 10 fino a 16 millimetri	Kg.	1.70	0.8
c	di più di 6 fino a 10 millimetri	Kg.	2 —	0.8
506	Parti di fucili:			
a	di ghisa, di ferro o di acciaio, fucinate a stampo o gettate, greggie	Q.le	500 —	1.7
b	altre	Q.le	800 —	1.7
583	Lastre di vetro sensibilizzate per fotografia	Q.le	50 —	1.8
	(*nota invariata*)			

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
672	Acido:			
c	borico:			
	1. greggio	Q.le	5 —	1 -
	2. raffinato	Q.le	7 —	2.5
688	Cromati e bicromati, di potassio, di sodio e di ammonio	Q.le	15 —	1
693	Allume:			
a	di cromo	Q.le	12 —	1 -
700	Idrosolfiti non nominati e loro derivati	Q.le	20 —	1 -
702	Borace e borato di sodio	Q.le	5 —	2.5
713	Prodotti chimici inorganici, non nominati:			
a	solfato di cromo	Q.le	12 —	1 -
b	sali per concia a base di cromo	Q.le	12 —	1 -
c	placche chimiche destinate a servire come fondente nella saldatura dei metalli	Q.le	30 —	0.2
d	altri	Q.le	10 —	0.5
	(*nota invariata*)			
793	Oltremare	Q.le	15 —	1.5
794	Colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati:			
a	di alluminio	Q.le	50 —	1 -
b	altri	Q.le	25 —	1 -
802	Nero:			
c	non nominato:			
	1. Prodotti decoloranti a base di nero vegetale	Q.le	5 —	1 -
	2. altro	Q.le	5 —	0.2
809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate:			
e	di capretto:			
	1. conciate all'allume e non tinte, per guanti	Q.le	20 —	0.1
	2. altre, tinte o non, anche granite, stampate, verniciate, scamosciate, vellutate o in altro modo lavorate:			
	α) a concia minerale o mista	Q.le	200 —	0.8
	β) altrimenti conciate	Q.le	120 —	0.1

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
c bis	di agnello o agnellone:			
	1. conciate all'allume e non tinte, per guanti	Q.le	20 —	0.1
	2. altre, tinte o non, anche granite, stampate, verniciate, scamosciate, vellutate o in altro modo lavorate:			
	α) a concia minerale o mista	Q.le	200 —	0.1
	β) altrimenti conciate	Q.le	120 —	0.1
811	Pelli tagliate:			
b	in altro modo:			
	1. in striscie per cappelli	—	Aumento di 60 per cento sul dazio delle pelli rispettive	
	2. in gambali, tomaie o in qualsiasi altra forma che ne indichi la destinazione per un uso determinato (*nota invariata*)	—	Aumento di 50 per cento sul dazio delle pelli rispettive	
834	Pneumatiche e camere d'aria, per ruote da veicoli, anche miste a tessuti	Q.le	100 —	0.5
837	Tessuti gommati, in pezza:			
b	altri (*nota invariata*)	—	Aumento di lire 40 il quintale sul dazio del tessuto, secondo la qualità	
838	Passamani, nastri, galloni, cordoncini, maglie e tessuti elastici:			
a	misti a materie tessili vegetali	Q.le	140 —	1 —
879	Pietre preziose:			
b	lavorate:			
	1. fini o gemme propriamente dette	Ett.	36 —	—
895	Bretelle e giarrettiere, anche di tessuto elastico			
a	comuni	Q.le	180 —	0.7
b	fini	Q.le	250 —	0.7
917	Parti staccate di penne stilografiche, esclusi i pennini e quelle di metallo prezioso	Kg.	50 —	1 —

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1927 - Anno V

I Ministri:
MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1927.
Cessazione dalla carica di revisore dell'Istituto di liquidazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, che sopprime la Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e costituisce l'Istituto di liquidazioni;
Veduto il decreto Ministeriale 20 novembre 1926, col quale fu provveduto alla costituzione del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dell'Istituto predetto;
Ritenuto che il cav. uff. rag. Alfredo Baccani, nominato revisore con decreto Ministeriale predetto, è stato assunto alla carica di direttore centrale dell'Istituto di liquidazioni, carica incompatibile con quella di revisore;
Sentito il direttore generale della Banca d'Italia;

Decreta:

Il cav. uff. rag. Alfredo Baccani, essendo stato nominato direttore centrale dell'Istituto di liquidazioni, cessa dalla carica di revisore dello stesso Istituto, conferitagli con decreto Ministeriale del 20 novembre 1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1927.
Nomina di un membro del Collegio dei revisori dell'Istituto di liquidazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, che sopprime la Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e costituisce l'Istituto di liquidazioni;
Veduto il decreto Ministeriale del 20 novembre 1926, col quale fu provveduto alla costituzione del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dell'Istituto predetto;
Veduto il decreto Ministeriale odierno, in virtù del quale il cav. uff. rag. Alfredo Baccani, essendo stato nominato direttore centrale dell'Istituto di liquidazioni, cessa dalla carica di revisore dell'Istituto medesimo, conferitagli col decreto Ministeriale del 20 novembre 1926 su citato;
Sentito il direttore generale della Banca d'Italia;

Decreta:

Il gr. uff. Domenico Bartolini, direttore generale nel Ministero delle finanze, è chiamato a far parte del Collegio dei revisori dell'Istituto di liquidazioni, costituito a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, e del decreto Ministeriale 20 novembre 1926, in sostituzione del cav. uff. rag. Alfredo Baccani, che cessa di far parte del Collegio stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1927.
Norme per la riscossione dei crediti dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione, sezione autonoma di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2194, per la riscossione dei crediti di competenza dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Provincie;
Ritenuto che le norme per l'attuazione di detto decreto stabilite con decreto Ministeriale 27 marzo 1926, lasciano dubbio circa l'obbligo del non riscosso come riscosso pel versamento dei ruoli concernenti detti crediti;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3 del decreto Ministeriale 27 marzo 1926, è sostituito il seguente:
« Le somme portate dai ruoli saranno versate dagli esattori comunali con l'obbligo del non riscosso come riscosso alle dovute scadenze in un conto corrente della Banca d'Italia, sede di Trieste, aperto all'Ufficio italiano di verifica e compensazione, sezione autonoma di Trieste ».

Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1927.
Autorizzazione al Banco di Sicilia a procedere, in sede di abbruciamento dei propri biglietti, alla loro classificazione solamente per tipi e per tagli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 124 delle istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, che approva il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca;
Veduto il decreto Ministeriale 10 aprile 1903, col quale fu lasciata facoltà agli Istituti di emissione di eseguire la classificazione soltanto per decreto di creazione dei biglietti bancari, ritirati dalla circolazione, e da distruggersi;
Veduti i decreti Ministeriali 24 giugno e 30 luglio 1926, con i quali la Banca d'Italia ed il Banco di Napoli vennero rispettivamente autorizzati a procedere alla classificazione dei rispettivi biglietti, in sede di abbruciamento, solamente per tipi e per tagli;
Constatata l'impossibilità per il Banco di Sicilia di provvedere alla classificazione, per decreto di creazione, della ingente massa dei suoi biglietti destinati alla distruzione per effetto del R. decreto 6 maggio 1926, n. 812;

Autorizza

il Banco di Sicilia a procedere, in sede di abbruciamento dei biglietti stessi, alla loro classificazione solamente per tipi e per tagli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1927.
Autorizzazione alla Banca Falconi Castagnola e C. di Spezia, ad aprire un'agenzia in Spezia stessa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 6 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Falconi Castagnola e C. di Spezia è autorizzata ad aprire in Spezia stessa una propria agenzia di città.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1927.
Autorizzazione alla Banca popolare di Ferrara ad aprire una succursale in Ferrara stessa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 6 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto legge suddetto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Ferrara è autorizzata ad aprire un proprio recapito in Ferrara stessa a piazza del Commercio, n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'onorevole Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988, e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato a S. E. il Presidente del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2389, che reca disposizioni per i servizi di pronto soccorso in casi di disastri tellurici o di altra natura.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 2 del 1927.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste bubbonica nel porto di Lisbona (Portogallo);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima n. 10 del 21 dicembre 1926, riguardante le provenienze dal porto di Lisbona (Portogallo) è revocata.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 5 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: MESSEA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 37).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11337 Mod. I. C. D. — Data della ricevuta: 2 aprile 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia filiale di Napoli — Intestazione della ricevuta: Tranquillino Savino fu Ottavio — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita: L. 70 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5629 — Data della ricevuta: 24 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Giangrande Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 665 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 902 — Data della ricevuta: 27 ottobre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Berruti Michele di Battista — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 70 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1926.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 37-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito delle ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Certificato di deposito della ricevuta: n. 2188 — Data del certificato di deposito della ricevuta: 3 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta: Sezione di Regia Tesoreria di Cuneo — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta: Fantino Giovanni fu Antonio per conto di Aime Pietro fu Matteo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1, certificato di deposito 1 — Ammontare del consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 1000.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito della ricevuta, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 16 febbraio 1927 Anno V

Francia	90.92	Oro	446.98
Svizzera	444.89	Belgrado	41.20
Londra	112.285	Budapest (pengo)	4.06
Olanda	9.27	Albania (Franco oro)	448.50
Spagna	389.75	Norvegia	5.97
Belgio	3.22	Svezia	6.19
Berlino (Marco oro)	5.49	Polonia (Slotv)	—
Vienna (Schillinge)	3.265	Danimarca	6.18
Praga	69 —	Rendita 3,50 %	64 —
Romania	13.20	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	119.30	Rendita 3 % lordo	38.675
Peso argentino oro	22 —	Consolidato 5 %	81.375
Peso argentino carta	9.68	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.20
New York	23.165		
Dollaro Canadese	23.15		

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	144341	Laudati Guglielmo fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bichi Maria di Attilio, vedova Laudati, domic. a Milano L.	355 —
»	144342	Laudati Attilio fu Giovanni, minore ecc., come la precedente »	355 —
»	144343	Laudati Vittorio fu Giovanni, minore ecc., come la precedente »	355 —
»	144344	Laudati Umberto fu Giovanni, minore ecc., come la precedente »	355 —
»	144345	Laudati Enzo fu Giovanni, minore ecc., come la precedente . . »	355 —
»	144346	Laudati Giovanna Maria fu Giovanni, minore ecc., come la precedente . . . . »	355 —
»	144347 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Laudati Guglielmo, Attilio, Vittorio, Umberto, Enzo e Giovanna Maria fu Giovanni, minori ecc., come la precedente . . . . » Per l'usufrutto: Bichi Maria di Attilio, ved. di Laudati Giovanni.	355 —
»	38183	Lombardi Adalgisa fu Giovanni, moglie di Croce Giuseppe, domiciliata a Bollate (Milano), vincolata . . . . . . »	295 —
3.50 %	768261	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . »	542.50
P. N. 5 %	9327	Valdrini Giuseppe fu Vincenzo, domic. a Boca (Novara) . . »	650 —
3.50 %	20248	Fabbriceria Parrocchiale di Vignolo in Mezzanego (Genova). . »	3.50
»	193650	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
»	24778	Beneficio parrocchiale di S. Michele di Vignolo, frazione di Mezzanego (Genova) . . . . »	59.50
»	143658	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
»	167024	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	174861	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
3 %	34542	Intestata come la precedente . . . . »	3 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	28739	Toni Galliano fu Ruggero, domic. a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) . . . . »	20 —
3 %	18574	Chiesa di Santo Stefano a Montefioralle rappresentata dal suo rettore . . . . »	3 —
3.50 %	794048	Gambarella Luigi fu Ettore, domic. a Spezia (Genova) . . . . »	70 —
»	786844	Di Francesco Alfonsina fu Alfonso, nubile, domic. a Comitini (Girgenti) . . . . »	1,190 —
Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni definitive delle Ven[illegible] rilasciato a Udine il 11 dicembre 192[illegible]	20822	Martinelli Giacomo fu Antonio e fu Della Putta Sabina, detto « Marendi » . . . . Capitale »	5,600 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % (1861)	1257262 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Muzi Alberto fu Concezio, inabilitato sotto la curatela di Muzi Eduardo fu Concezio, domic. a Napoli . L. Per l'usufrutto: Muzi Teresa fu Ignazio.	600 —
Cons. 5 %	327923	Chiesa filiale di San Valentino in Matassone, appartenente alla parrocchia di Vallarsa (V. T.), Trento . . . . »	20 —
»	283131	De Angelis Maria Grazia fu Raffaele, moglie di Pimpinella Alessandro, domic. a Santa Maria Infante (Caserta) . . . »	250 —
»	277188	Schipilliti Maria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Schipilliti Santi fu Paolo, domic. a Faro Superiore (Messina) . »	225 —
3.50 %	712291	Marino Stefania di Domenico, moglie di Gestivo Angelo, domic. a Palermo, vincolata . . . . »	350 —
»	782133	Irrera Carmela fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Gitto o Egitto Giuseppa fu Giovanni, ved. di Irrera Domenico, domic. a Messina . . . . »	17.50
»	690676	Ammirato Domenico fu Serafino, domic. a Mercato Saraceno (Forlì), vincolata . . . . »	35 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	19941	De Santis Giulio fu Augusto, domic. a Roma . . . . . »	20 —
3.50 %	816597	Seminario vescovile di Lecce . . . . »	3.50
»	816598	Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro Apostolo e Michele Arcangelo a Villa Saletta (Pisa) . . . . »	3.50
»	816599	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
»	816600	Venerabile chiesa di Santa Maria dei Pignatelli in Napoli, rappresentata dai suoi governatori . . . . »	154 —
»	816601	Umana Maria Caterina di Salvatore, moglie di Montemagno Giuseppe di Pietro, domic. a Mineo (Catania) . . . . »	780.50
»	816708	Umana Maria di Salvatore, moglie di Montemagno Giuseppe, domic. a Mineo (Catania), vincolata . . . . . . »	1,302 —
»	816709	Fiori Maddalena fu Nicolò, moglie di Ascoli Biagio, domic. a Ceriale (Genova) . . . . »	140 —
»	816710	Intestata come la precedente . . . . »	175 —
Cons. 5 %	437541	Ferrario Giovanni fu Pietro, domic. a Carnago (Como) . . . »	50 —
»	437542	De Bonis Silvia fu Salvatore, moglie di Santoliquido Emanuele, domic. a Forenza (Potenza), vincolata . . . . . . »	235 —
»	437543	Lazazzera Francesco Saverio fu Idelfonso, minore sotto la p. p. della madre Barra Rosa, ved. di Lazazzera Idelfonso, domiciliato a Roma . . . . »	510 —
»	437544	Lazazzera Domenico fu Idelfonso, minore ecc., come la precedente . . . . »	510 —
»	437545 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Lazazzera Francescosaverio e Domenico fu Idelfonso, minori ecc., come la precedente . . . . . » Per l'usufrutto: Barra Rosa fu Alfonso, ved. Lazazzera Idelfonso, domic. a Roma.	340 —
»	437546	Congregazione di carità di Gioiosa Marea (Messina) . . . . »	10 —
»	437547	Legato Paolo Manfrè in Gioiosa Marea (Messina) . . . . »	15 —
»	437548	O. P. Istituto Don Lorenzo Vanni in Rialmosso frazione del comune di Quittengo (Novara) . . . . »	25 —
»	437549	Congregazione di Carità di Castelvetrano (Trapani) per l'O. P. dell'ex Confraternita del SS. Sacramento . . . . . . »	25 —
»	437550	Congregazione di Carità di Castelvetrano (Trapani) per l'O. P. ex Confraternita di Maria SS. della Catena. . . . . . »	65 —
»	437551	Congregazione di Carità in Castelvetrano (Trapani) . . . . »	105 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	437552	Beneficio Parrocchiale di S. Maria della Neve in Murazzo frazione del comune di Fossano (Cuneo) . . . . . . L.	40 —
»	437553	Chiesa del SS. Salvatore in Chiaramonte Gulfi (Siracusa) . . »	55 —
»	437554	Congregazione di Carità di Malegno (Brescia) . . . . . »	100 —
»	437555	Intestata come la precedente, pel legato Guariconi per l'erigendo ospedale poveri di Malegno . . . . »	500 —
»	437556	Beneficio Parrocchiale di Bubliano (Milano) . . . . . »	2,045 —
»	347557	Calanca Carlo fu Gaetano, domiciliato a Bentivoglio (Bologna) vincolata . . . . »	15 —
»	437558	Tambasco Carmine fu Vito, minore sotto la p. p. della madre Sacchi Anna, vedova Tambasco, domiciliata a Pisciotta (Salerno) . . . . »	85 —
»	437559	Tambasco Francesco fu Vito, minore ecc. come la precedente . »	85 —
»	437560	Tambasco Francesca, fu Vito, minore ecc. come la precedente . »	85 —
»	437561 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Tambasco Carmine, Francesco e Francesca fu Vito, minori ecc. come la precedente . . . . . . » Per l'usufrutto: Sacchi Anna fu Giuseppe, vedova Tambasco.	75 —
»	437562	Buti Adolfo di Luigi, domiciliato a Marigliano (Caserta) . . »	330 —
»	437563	Ospedale Piacentini in Cilavegna (Pavia) amministrato dalla Congregazione di Carità . . . . »	10 —
»	437564	Congregazione dei Rustici in Piperno (Roma) . . . . . . »	15 —
»	437565	Comune di Laglio (Como) . . . . »	35 —
»	437566	Istituto Regina Margherita in Teano (Caserta) . . . . . »	45 —
»	437567	O. P. Divina Provvidenza in Borgomasino (Torino) . . . . »	125 —
»	437568	Cappellania di S. Maria Elisabetta in Piazza frazione di Corteno (Brescia) . . . . »	1,125 —
»	437569	Beneficio Curato 1ª porzione in S. Giovanni Battista di Busto Arsizio (Milano) . . . . »	4,215 —
»	437570	Confraternita della Buona Morte in Bolognola (Macerata), amministrata dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	15 —
»	437571	Asilo Infantile Regina Margherita in Ghedi (Brescia) . . . . »	150 —
»	437572	Comune di Torraca (Salerno) . . . . »	580 —
»	437573	Fabbriceria Parrocchiale di Piancamune (Brescia) . . . . . »	145 —
»	437574	Beneficio Parrocchiale di S. Vittore Olona (Milano) . . . . »	515 —
»	437575	Cambiaso Lorenzo fu Gaetano, dom. a Fiaccone (Alessandria), vincolata . . . . »	25 —
»	437812	O. P. Ospedale D'Antoni Mirto Impestato in Poggio Reale (Trapani) . . . . »	39,620 —
»	437813	O. P. Orf. in Poggio Reale (Trapani) . . . . »	54,470 —
»	437814	O. P. Ricovero D'Antoni in Poggio Reale (Trapani) . . . . »	15,845 —
»	437815	Parrocchia di S. Barbara in Torello, frazione del comune di Castel S. Giorgio (Salerno) . . . . »	5 —
»	437816	Mensa Vescovile di Treviso . . . . »	5 —
»	437817	Asilo Infantile Paolo Bossi di Portoceresio (Como) . . . . . »	250 —
»	437818	Beneficio Parrocchiale di S. Bartolomeo in Uzeno d'Oneglia (Imperia) . . . . »	360 —
»	437819	O. P. Divina Provvidenza in Borgomasino (Torino) . . . . »	150 —
»	437820	Ronchetta Rina fu Fiorenzo, minore sotto la p. p. della madre Laici Antonietta, vedova Ronchetta . . . . »	155 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	437821	Ronchetta Giuseppina fu Fiorenzo, minore ecc., come la precedente	L.	155 —
»	437822	Ronchetta Maria fu Fiorenzo, minore ecc. come la precedente	»	155 —
»	437823	Canonicato Arcidiaconato nella cattedrale di Tolentino (Macerata)	»	5 —
»	437824	Beneficio Parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Nogari di Crocata Trevigiana (Treviso)	»	15 —
»	437825	Beneficio Parrocchiale di S. Grato in Penango (Alessandria)	»	40 —
»	437826	Cellario Catterina, fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Mondino Anna, vedova Cellario, dom. a Dogliani (Cuneo)	»	40 —
»	437827	Cellario Maggiorina fu Carlo, minore ecc. come la precedente	»	40 —
»	437828	Cellario Maria fu Carlo, minore, ecc. come la precedente	»	40 —
»	437829	Cellario Natalina fu Carlo, minori ecc. come la precedente	»	40 —
»	437830	Cellario Margherita fu Carlo, minore ecc. come la precedente	»	40 —
»	437831 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Cellario Catterina, Maggiorina, Maria, Natalina e Margherita fu Carlo, minori ecc. come la precedente Per l'usufrutto: Mondino Anna di Giuseppe, vedova Cellario, domiciliata a Dogliani (Cuneo).	»	40 —
»	437832	Merlino Giovanna di Bartolomeo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Collegno (Torino)	»	30 —
»	437833	Merlino Maria di Bartolomea, minore ecc. come la precedente	»	30 —
»	437834	Merlino Giuseppe di Bartolomeo, minore ecc. come la precedente.	»	30 —
»	437835	Meinino Cesare di Carlo, minore sotto la p.p. del padre, domic. a Torino	»	90 —
»	437836	Revelli Domenica di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Bonvicino (Cuneo)	»	55 —
»	437837	Revelli Andrea di Giacomo, minore ecc. come la precedente	»	55 —
»	437838	Revelli Maria di Giacomo, minore ecc. come la precedente	»	55 —
»	437839 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Revelli Domenica, Andrea e Maria di Giacomo, minori ecc., come la precedente Per l'usufrutto: Revelli Giacomo fu Giuseppe.	»	55 —
»	437840 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Arlotta Giovanni, Vincenzo e Maria, moglie di Benedetto Antonio, figli del fu Domenico ed eredi indivisi di Arlotta Giuseppe fu Domenico, domic. a Scilla (Reggio Calabria) Per l'usufrutto: Romanò Annunziata fu Domenico, vedova di Arlotta Domenico, domic. a Scilla (Reggio Calabria).	»	400 —
»	437841	Raia Enrico Federico fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Ingenito Edvige, vedova Raia, domic. a Portici (Napoli)	»	1,495 —
»	437842 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come la precedente Per l'usufrutto Ingenito Edvige fu Salvatore, vedova Raia, domiciliata a Portici (Napoli).	»	495 —
»	437843	Raia Angelo fu Carlo, minore ecc. come la proprietà precedente	»	1,675 —
»	437844 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	»	555 —
»	437845	Peyracchia Paolina fu Giovanni Pietro, nubile domic. a Verzuolo (Cuneo)	»	425 —
»	437846	Garofano Sebastiano fu Filippo, domic. a Guardia Sanframondi (Benevento)	»	940 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	437847	Marino Antonia fu Giovanni, domic. a Cattolica Eraclea (Girgenti) . . . . L.	995 —
»	437848	Balascio Antonia fu Domenicantonio, minore sotto la p. p. della madre Corvino Rosa, vedova Balascio Domenincatonio, domiciliata ad Andretta (Avellino) . . . . »	330 —
»	437849	Fondazione Gentile Pietro fu Oberto in Genova, vincolata . . »	1,660 —
»	437850	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	385 —
»	437851	Faraoni Giov. Batta fu Pietro, domic. ad Ostia (Roma), vincolata »	25 —
»	437852	Cuttica Paolo fu Giuseppe domic. a Cornigliano Ligure (Genova), vincolata . . . . »	40 —
»	437853	Del Giudice Giov. Batta fu Felice Antonio, domic. a Marigliano (Caserta), vincolata . . . . »	65 —
»	261600	Marella Maria Rosaria Adalgisa fu Vincenzo, minore sotto la tutela di Cupoli Vincenzo, domic. a Celli S. Vito (Foggia) . . »	300 —

Roma, 30 novembre 1926.

Il direttore generale: CIARLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per due borse di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine in rapporto alla pesca.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare gli studi che interessano la pesca e la piscicoltura:

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite due borse di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine, in rapporto alla pesca.

Art. 2.

Il godimento delle borse avrà la durata di dodici mesi continuativi, che dovranno essere trascorsi dai vincitori presso istituti, stabilimenti ed aziende esistenti in Italia, da designarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

Lo stesso Ministero stabilirà la data di decorrenza del godimento delle borse.

I titolari dovranno raggiungere la destinazione, ed effettuare gli eventuali cambiamenti che fossero loro prescritti, entro il termine che sarà fissato dal Ministero. L'arbitrario abbandono della residenza porterà per conseguenza la sospensione dei pagamenti borsuali, ed eventualmente la perdita della borsa, a decisione inappellabile del Ministero.

Al termine del primo semestre, ed alla fine dell'anno di godimento delle borse, i titolari dovranno riferire al Ministero, in apposita relazione sugli studi compiuti.

Art. 3.

Per ciascuna borsa è assegnata la somma di L. 10,500, pagabili a rate bimestrali posticipate. Sono comprese in tale somma le spese che incontrerà ciascun vincitore per raggiungere la propria destinazione, e quelle per gite ed escursioni scientifiche.

Art. 4.

Le borse saranno conferite dal Ministero dell'economia nazionale su proposta motivata di una Commissione giudicatrice da esso nominata, la quale avrà anche facoltà di chiamare gli aspiranti alle prove che riterrà opportune per completare il proprio giudizio su ciascuno di essi.

Non sono ammessi al concorso coloro che già per due anni abbiano goduto di analoga borsa di studio.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 3 dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale della pesca), non oltre trenta giorni dalla inserzione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia superato i 35 anni di età alla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) laurea in scienze naturali od in chimica, accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

e) titoli, tecnici e scientifici, atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente, nello studio in cui intende perfezionarsi;

f) dichiarazione esplicita del concorrente di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente decreto, ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero;

g) ogni altro documento che il concorrente ritenga utile, nel proprio interesse, di presentare.

I certificati dovranno essere legalizzati a norma delle disposizioni in vigore. Quelli indicati alle lettere *b*) e *c*) debbono aver data non anteriore di 3 mesi alla data del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare il godimento delle borse a quei titolari che, a suo giudizio, risultassero o se ne rendessero immeritevoli.

Alla spesa occorrente per le borse di studio sarà provveduto coi fondi stanziati nel capitolo 141 « Spese pel funzionamento dei Regi stabilimenti ittiogenici, per la pesca e l'acquicoltura » del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1926-27, e corrispondente pel 1927-28.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.